

## CCCLVI SEDUTA

MARTEDI 3 MAGGIO 1966

Presidenza del Presidente LANZA  
indi  
del Vice Presidente GIUMMARRA

## I N D I C E

	Pag.	* Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1966 (primo provvedimento) (527-A) (Seguito della discussione):	
		PRESIDENTE . . . . .	1073, 1077, 1082, 1089, 1092, 1094, 1095, 1098 1100, 1101
		NICASTRO . . . . .	1073
		LA LOGGIA, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	1073, 1077
		FRANCHINA . . . . .	1084
		CONIGLIO, <i>Presidente della Regione</i> . . . . .	1089
		TUCCARI . . . . .	1092
		TOMASELLI . . . . .	1094
		LA TERZA . . . . .	1095
		(Votazione segreta) . . . . .	1101
		(Risultato della votazione) . . . . .	1102
		Interpellanze:	
		(Annunzio) . . . . .	1067
		(Per la data di svolgimento):	
		PRESIDENTE . . . . .	1069, 1070
		NICASTRO . . . . .	1069
		CONIGLIO, <i>Presidente della Regione</i> . . . . .	1070
		Interrogazioni:	
		(Annunzio) . . . . .	1066
		(Annunzio di risposte scritte) . . . . .	1066
		(Per la data di svolgimento):	
		PRESIDENTE . . . . .	1070
		GRAMMATICO . . . . .	1070
		CONIGLIO, <i>Presidente della Regione</i> . . . . .	1070
		ALLEGATO	
		Risposte scritte ad interrogazioni:	
		Risposta dell'Assessore alla sanità all'interrogazione n. 761 dell'onorevole Bosco . . . . .	1103
		Risposta dell'Assessore agli enti locali all'interrogazione n. 761 dell'onorevole Bosco . . . . .	1103
Comitato parlamentare per le celebrazioni del ventesimo anniversario dello Statuto:			
(Nomina) . . . . .	1066		
Commissione legislativa « Affari interni e ordinamento amministrativo »:			
(Comunicazione di lettera del vice-Presidente) (Sulla mancata elezione del Presidente) . . . . .	1069		
PRESIDENTE . . . . .	1070, 1071		
VARVARO, <i>Vice Presidente della I<sup>a</sup> Commissione Legislativa</i> . . . . .	1070		
Commissioni legislative (Per il sollecito esame di disegni di legge):			
PRESIDENTE . . . . .	1072		
LA LOGGIA . . . . .	1072		
Commissione parlamentare per la completa attuazione dello Statuto (Sostituzione di componente) . . . . .	1066		
Consigli Comunali:			
(Comunicazione di decreti di decadenza e di scioglimento) . . . . .	1069		
Sulle elezioni amministrative parziali in Sicilia:			
PRESIDENTE . . . . .	1072		
CORALLO . . . . .	1073		
CONIGLIO, <i>Presidente della Regione</i> . . . . .	1073		
Disegno di legge:			
(Annunzio di presentazione e comunicazione di invio alla Commissione legislativa) . . . . .	1066		

La seduta è aperta alle ore 17,30.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazione.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alla seguente interrogazione:

— numero 761 dell'onorevole Bosco all'Assessore alla Sanità e all'Assessore agli Enti locali.

Avverto che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di presentazione di disegno di legge e comunicazione di invio alla Commissione legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Russo Michele, Barbera, Corallo, Franchina, Genovese, Bosco in data 2 maggio 1966 ed inviato in data odierna alla Commissione legislativa: « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità », il disegno di legge numero 531, « Proroga della legge regionale 4 giugno 1964 numero 11, sulla estensione degli assegni familiari ai coloni, mezzadri, coltivatori diretti e categorie assimilate nella Regione siciliana ».

**Nomina del Comitato parlamentare per le celebrazioni del ventesimo anniversario dello Statuto.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che con decreto in data odierna ho provveduto alla nomina del Comitato parlamentare per le celebrazioni del ventesimo anniversario della promulgazione dello Statuto della Regione siciliana.

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale ed è composto dai deputati:

— onorevole professor Mario Fasino, Assessore regionale all'agricoltura e alle foreste; in rappresentanza del Governo;

— onorevole professor Giuseppe La Loggia (Gruppo parlamentare D.C.);

— onorevole avvocato Gaetano La Terza, (Gruppo parlamentare M.S.I.);

— onorevole dottor Filippo Lentini, (Gruppo parlamentare P.S.I.);

— onorevole professor Francesco Renda, (Gruppo parlamentare P.C.I.);

— onorevole professor Michele Russo, (Gruppo parlamentare P.S.I.U.P.);

— onorevole avvocato Salvatore Sanfilippo, (Gruppo parlamentare misto);

— onorevole professor Agatino Tomaselli, (Gruppo parlamentare P.L.I.).

**Sostituzione di componente della Commissione parlamentare per la completa attuazione dello Statuto.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che con decreto in data odierna ho provveduto alla nomina dell'onorevole Gaetano La Terza a componente della Commissione parlamentare per la completa attuazione dello Statuto e il coordinamento degli interventi statali in Sicilia, in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Seminara.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« All'Assessore al lavoro e alla cooperazione e all'Assessore all'agricoltura e foreste per conoscere quali finanziamenti siano stati concessi dall'Assessorato del lavoro e della cooperazione e dall'Assessorato dell'agricoltura e foreste in favore della Cooperativa "Rinascita" di Vittoria ». (811) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

GRAMMATICO.

« All'Assessore agli enti locali per sapere se è a conoscenza del fatto che la Commissione provinciale di controllo di Trapani ha appro-



vato una delibera della giunta comunale di Trapani del 7 dicembre 1965 con la quale veniva decisa l'assunzione "di qualche operaio giornaliero" senza pretendere che fosse specificato il numero.

L'interrogante desidera inoltre sapere se all'Assessore risulta che il Comune di Trapani ha deciso con la stessa delibera di acquistare Kg. 200 di esche ratticide (Warfarin) al prezzo di Lire 2.200 il Kg. dalla Ditta SICAS di Palermo, pur essendo in possesso di una offerta della Ditta SICI di Roma per lo stesso prodotto al prezzo di Lire 1.500 al Kg.

L'interrogante desidera infine sapere se lo Assessore intende prendere provvedimenti in relazione ai fatti denunciati». (812)

CORALLO.

« All'Assessore ai lavori pubblici per sapere se è a conoscenza del fatto che alcuni appartamenti dei lotti ESCAL di Paceco Sciarotta (Trapani) sono disabitati senza che si provveda a dichiarare decaduti gli assegnatari e rimettere in concorso gli appartamenti stessi in favore dei molti richiedenti ». (813)

GRAMMATICO.

« Al Presidente della Regione per conoscere:

a) se e quali interventi sono stati disposti dal Governo regionale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dalla furia devastatrice del maltempo dei giorni scorsi;

b) se, in considerazione dei gravi allagamenti registrati nella città di Trapani e dei notevoli danni ancora una volta subiti dal centro marmifero di Custonaci, non ritiene di dover disporre:

1) l'immediato finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione di quelle opere di infrastruttura che valgano a prevenire il continuo verificarsi dei danni in parola;

2) la sospensione del pagamento delle imposte e tributi, nonché dei ratei dei finanziamenti effettuati, in base alle leggi nazionali e regionali, in favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane già danneggiate dall'alluvione del 2 settembre 1965 ». (814) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

GRAMMATICO.

« All'Assessore agli enti locali per conoscere — avendo appreso da fonte attendibile che prima che venga espletato il concorso per due posti di 1° applicato presso il Comune di Acate, retto dal Commissario *ad acta* dottor Augusto Prestana, si conosce da parte della cittadinanza uno dei nomi delle persone che dovranno vincere il concorso (certo Failla Giovanni di Vito, residente ad Acate, via Umberto n. 10) per volontà di un noto parlamentare regionale del luogo — quale provvedimento intenda adottare per garantire la serietà del concorso e se non ritenga di provvedere alla sostituzione del commissario *ad acta* con un commissario straordinario, tenuto conto che sono già scaduti i termini (previsti dallo art. 91 del O.R.E.L.) entro i quali deve essere provveduto alla sostituzione ». (815) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

GRAMMATICO - BUTTAFUOCO -  
MONGELLI.

« Al Presidente della Regione per conoscere se, essendo scaduto il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 29 dello Statuto regionale senza che sia intervenuta sentenza della Corte Costituzionale di annullamento della legge regionale 18 marzo 1966 interpretativa dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1965, numero 21, non intenda procedere alla promulgazione e pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

La presente interrogazione trova la sua ragion d'essere nelle assicurazioni in questo senso fornite dal Governo e nello stato di disagio in cui si trova il personale dell'E.S.A. per il mancato pagamento degli arretri sul conglobamento ». (816) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

GRAMMATICO.

PRESIDENTE. Comunico che, delle interrogazioni annunziate, quelle con risposta scritta sono già state inviate al Governo, quelle con risposta orale saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate:

NICASTRO, segretario:

« Al Presidente della Regione, all'Assessore agli enti locali e all'Assessore allo sviluppo economico per conoscere quali misure intendano adottare nei confronti dell'Amministrazione comunale di Alcamo, a seguito delle gravi denunce da parte di consiglieri comunali, riguardanti considerevoli e ripetute violazioni delle norme del Piano regolatore nella concessione di licenze per costruzioni edilizie. Si trascrivono qui testualmente le interrogazioni presentate al Sindaco dal consigliere signor Giuseppe La Monica e che rimangono sino ad oggi senza risposta alcuna:

« Interrogo il sig. Sindaco per sapere per quale ragione abbia ritenuto di derogare alle norme vigenti del Piano regolatore nella costruzione della casa di sua proprietà nella via Massimo D'Azeglio; se non ritiene di dare immediata esecuzione al piano stesso, provvedendo alla demolizione della parte abusiva. Si chiede inoltre se non ravvisi la opportunità di autodenunciarsi alla Magistratura - F.to: Giuseppe La Monica ».

« Il sottoscritto interroga il signor Sindaco e il signor Assessore ai lavori pubblici per sapere se nelle costruzioni edilizie siano rispettate le vigenti norme del Piano regolatore; se si è a conoscenza che gli edifici in costruzione, ad esempio, siti in Viale Europa, violano, appunto, le vigenti norme del Piano regolatore stesso; se non s'intenda immediatamente disporre provvedimenti di sospensione dei lavori ed ordinare la demolizione delle opere abusive di detti edifici - F.to: Giuseppe La Monica ».

Analoghe gravi denunce di irregolarità ed illeciti in violazione del Piano regolatore venivano fatte, in sede di Consiglio comunale, dal consigliere prof. G. B. Impellizzeri e specificatamente in ordine alla concessione di circa ben ottanta licenze rilasciate nel breve tempo di appena 15 giorni e precisamente in data 21 novembre 1964 (il giorno antecedente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale) e in data 7 dicembre 1964, cioè mentre il Sindaco non aveva alcun potere; tale ultima denuncia appare ancora più grave se si considera che il Sindaco in questa occasione invocò a sé ogni potere e decise di presiedere egli stesso la Commissione edilizia che era stata prima costantemente presieduta dall'Assessore ai lavori pubblici.

Si chiede infine di conoscere se non s'intenda disporre una inchiesta sull'operato degli amministratori responsabili e, se accertate dolose violazioni di legge non si ravvisi l'urgenza di promuovere la conseguente doverosa azione penale». (474)

MESSANA.

« Al Presidente della Regione perchè, valutate come non rilevanti le ragioni addotte per una sospensione delle elezioni amministrative a Comiso, dica in quale modo e con quali tempi intende procedere alla sollecita rimozione dei fittizi ostacoli che si frappongono alla consultazione democratica di quella popolazione e per quale data intende convocare i comizi elettorali per il rinnovo di quel Consiglio comunale ». (475)

ROSSITTO - NICASTRO - CORTESE.

« All'Assessore agli enti locali per conoscere quali iniziative egli intenda assumere a proposito delle gravi responsabilità ricadenti sul Sindaco e sulla Giunta del Comune di Canicattì, a causa di illecite ed abusive assunzioni di personale operate in progresso di tempo ed in aperta violazione al divieto di assunzione per chiamata diretta presso gli Enti locali, posto dalla legge regionale 7 maggio 1958, numero 14.

Trattasi, per la verità, di una nuova, clamorosa riedizione del malcostume imperante in seno agli organismi politici delle amministrazioni degli Enti locali siciliani.

Infatti, gli amministratori di quel Comune hanno assunto, senza che esistessero esigenze atte a giustificare nuove prestazioni di lavoro, ben otto cittadini, noti come propagandisti appartenenti a due partiti compresi nella maggioranza consiliare che sorregge la Giunta.

Quelle assunzioni furono operate mediante delibere che affidavano ai nuovi impiegati compiti non aventi propriamente il carattere dell'attività impiegatizia, trattandosi di incarichi per la costruzione e la riparazione di nicchie cimiteriali, per pulizia di locali scolastici, per pulizia di locali municipali, per inservienza presso gli uffici del palazzo municipale e quelli dell'Ufficio sanitario, questi mediante cottimo fiduciario.

Ma l'attribuzione di tali incarichi si è rivelata ben presto falsa e solo tendente ad eludere la sorveglianza e la censura degli organi



di controllo sulla illegittimità delle assunzioni dappoichè i nuovi assunti non prestano assolutamente l'attività, per l'espletamento della quale erano stati assunti.

Tant'è che, con successive delibere, essi sono stati assegnati a svolgere lavoro prettamente impiegatizio presso l'ufficio Anagrafe del Comune, o presso quello di stato civile, procedendo gli addetti a questo ultimo Ufficio alla compilazione di certificati.

Altri nuovi assunti risultano essere stati assegnati, sempre con delibera, presso l'Ufficio tasse o presso l'Ufficio carte di identità e passaporti ». (476)

BARBERA - RUSSO MICHELE.

« Al Presidente della Regione per conoscere l'orientamento del Governo in rapporto agli accordi che l'Ems si appresta a sottoscrivere con l'Eni e la Società Edison.

Detti accordi, già ritenuti da molte parti sfavorevoli agli Enti pubblici partecipanti (Eni-Ems) ed agli interessi dell'economia siciliana, si rivelano ancora più sfavorevoli e onerosi per la sopravvenuta fusione della Edison con la Montecatini che viene a modificare ulteriormente i rapporti economici e finanziari a svantaggio degli Enti pubblici in seno alle società miste previste dagli accordi.

In queste mutate condizioni gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo della Regione non ravvisi l'opportunità di sospendere la definizione degli accordi, di chiedere un nuovo indirizzo negli interventi dell'Eni in Sicilia, di verificarne la attuale possibilità e di informare l'Assemblea sui risultati delle iniziative che andrà a prendere prima di assumere gli impegni definitivi ». (477) *(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)*

CORTESE - ROSSITTO - RENDA - COLAJANNI.

PRESIDENTE. Avverto che trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte a loro turno.

#### **Comunicazione di lettera del Vice - Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il Vice Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione legislativa, onorevole Antonino Varvaro, con lettera del 28 aprile 1966, ha fatto presente che la Commissione suddetta non ha potuto ancora procedere alla elezione del Presidente, in quanto le sedute della stessa, fissate per i giorni 29 marzo, 21 aprile, 27 aprile e 28 aprile sono rimaste infruttuose per mancanza di numero legale.

#### **Decreti di decadenza e di scioglimento di Consigli comunali.**

PRESIDENTE. Annunzio all'Assemblea che sono pervenute a questa Presidenza da parte dell'Assessore agli enti locali le seguenti comunicazioni:

— Decreto del Presidente della Regione siciliana numero 45/A del 5 aprile 1966, con il quale si provvede alla dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale di S. Marco D'Alunzio e, contestualmente, alla nomina del dottor Nicolò Vitanza e geometra Basilio Monici rispettivamente alla carica di Commissario e di Vice Commissario per la straordinaria amministrazione.

— Decreto del Presidente della Regione siciliana numero 62/A del 23 aprile 1966, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ravanusa e, contestualmente, alla nomina dei signori Miceli Calogero e Tabbì Santo rispettivamente alla carica di Commissario e di Vice Commissario per la straordinaria amministrazione.

#### **Per lo svolgimento di interpellanza.**

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, signori del Governo, è stata presentata una interpellanza che riguarda le elezioni nel Comune di Comiso. Desidererei che il Presidente della Regione comunicasse la data in cui ritiene si possa dar luogo allo svolgimento della interpellanza stessa.

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Propongo che l'interpellanza venga svolta a turno ordinario.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

*Per lo svolgimento di interrogazioni.*

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, è stata annunciata una interrogazione diretta al Presidente della Regione con la quale si mette a fuoco il problema relativo ai danni dell'alluvione del 2 settembre 1965, che ha colpito soprattutto la Provincia di Trapani, e si sottolinea l'entità dei danni in queste ultime settimane causati dal maltempo.

Io chiedo che questa interrogazione, insieme alla mozione presentata sullo stesso argomento da alcuni mesi, possa essere messa all'ordine del giorno di una delle sedute di questa settimana. Attendono, infatti, di essere risolti grossi problemi che riguardano fondamentali settori dell'economia della provincia di Trapani e soprattutto l'industria, il commercio e l'artigianato. Per quanto riguarda la agricoltura, infatti, qualche intervento è stato registrato, invece, per gli altri tre settori menzionati, non si è avuto alcun intervento, alla distanza di sei o sette mesi.

Desidero inoltre, onorevole Presidente, sollecitare la risposta del Governo ad un'altra interrogazione da me presentata per conoscere gli orientamenti del Governo in ordine alla pubblicazione della legge, impugnata dal Commissario dello Stato, relativa ad alcune competenze del personale dell'Esa. Si tratta, come è noto, di una legge di interpretazione della legge 10 agosto 1965 numero 21; desidero conoscere se è nella intenzione del Governo, come del resto è stato dichiarato più volte, di promulgare la legge essendo trascorsi 30 giorni dall'impugnativa senza che sia intervenuta sentenza della Corte costituzionale;

e ciò al fine di tranquillizzare il personale dell'Esa che è in stato di agitazione, appunto perchè vivamente preoccupato delle conseguenze dell'impugnativa.

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Propongo che alla interrogazione numero 814 relativa ai danni del maltempo in provincia di Trapani, venga data risposta quando sarà discussa la mozione sullo stesso argomento.

Per quanto riguarda la interrogazione numero 816 sulla pubblicazione della legge 18 marzo 1966 propongo che ad essa si dia risposta secondo il turno di iscrizione nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

**Sulla mancata elezione del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione legislativa.**

VARVARO, *Vice Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione legislativa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO, *Vice Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione legislativa*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Presidenza ha già dato comunicazione poc'anzi, all'Assemblea, di una lettera da me inviata in merito alla mancata elezione del Presidente della prima Commissione legislativa.

Desidero ora ripetere e precisare che, da quando l'onorevole Dato ha lasciato la Presidenza della 1<sup>a</sup> Commissione e io, nella qualità di Vice Presidente, ho ricevuto l'invito dal Presidente Lanza di convocare la Commissione per l'elezione del nuovo Presidente, ho convocato la Commissione quattro volte e quattro volte, con regolare verbale, è stata constatata la mancanza del numero legale.

Bisogna a questo punto precisare, signor Presidente, che dalle riunioni della Commissione sono stati assenti, senza comunicare nulla alla vice-presidenza, senza alcuna giustificazione e senza nemmeno un avvertimen-



to di cortesia, sempre gli stessi deputati e cioè: i tre commissari della Democrazia cristiana, il commissario del Partito socialdemocratico e il commissario del Partito liberale.

Ripeto: non è stata avvertita la vice-presidenza, dei motivi di questa assenza, ma i motivi sono stati resi noti attraverso i *pour parler* di corridoio. Si tratta di questo: i deputati della Democrazia cristiana, il deputato della Socialdemocrazia e, credo, anche quello del Partito liberale non si presentano alle sedute della Commissione, perchè intendono che il Presidente della Commissione stessa debba essere di gradimento non so bene di quale dei tre gruppi ricordati, e nessun accordo fra di essi è stato, fino ad ora, raggiunto. Non solo, ma mi è stato detto che, finchè non sarà raggiunto un accordo perchè il Presidente appartenga a uno dei partiti che formano la maggioranza dell'Assemblea, cioè a dire, nel caso specifico, o al Partito socialdemocratico o alla Democrazia cristiana, fin tanto che, ripeto, non si raggiungerà questo accordo, i suddetti commissari non si presenteranno alle sedute della Commissione, per quante volte venga ripetuto l'invito.

In questa situazione, la cosa più grottesca è questa: l'accordo pare che non si possa raggiungere perchè, per quanto mi risulta ufficiosamente, nè il commissario liberale vuole votare per il candidato della Democrazia cristiana o per quello del Partito socialdemocratico, nè viceversa; se così è, mi pare evidente che questi colleghi vadano cercando la quadratura del cerchio, perchè ad un certo punto dovranno pur decidere. Tanto più, onorevole Presidente — e in questo momento mi rivolgo alla S. V. in particolar modo — che io non ho l'obbligo di continuare a convocare la Commissione per constatare la mancanza del numero legale dovuta ai motivi deteriori che ho illustrato, perchè non sono al servizio dei cinque commissari che vogliono fare quadrare il cerchio; io sono il Vice-Presidente che, per incarico della Presidenza dell'Assemblea, convoco la Commissione affinché questa, eleggendo il suo Presidente, possa mettersi al più presto possibile in condizione di riprendere la sua attività.

E poichè, stando così le cose, la Commissione non può lavorare, il mio primo dovere è di comunicare a tutti coloro: persone, uffici, categorie, enti che hanno interesse all'attività della Commissione per le leggi che sono pen-

denti di fronte ad essa, che la responsabilità di questa inattività va all'ostruzionismo dei tre deputati della Democrazia cristiana, del deputato del Partito socialdemocratico e del deputato liberale, che fanno parte della 1ª Commissione.

In secondo luogo, devo dire chiaramente, signor Presidente, che convocherò la Commissione domani, alle ore 17, dopo di che, se mancherà il numero legale, io convocherò la Commissione solo quando me lo consentiranno i miei impegni personali, perchè non sono disposto a fare una convocazione al giorno per vedermi trattato in questa maniera, che reputo scortese. Per concludere, signor Presidente, devo ricordare alla Presidenza che il Regolamento suggerisce i rimedi per ovviare al caso, che io ho qui denunciato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema che è stato sollevato dall'onorevole Varvaro è di grande importanza. Non è possibile, infatti, che una Commissione non possa riunirsi e quindi non funzioni perchè non si riesce a raggiungere il numero legale. E' assolutamente indispensabile che la 1ª Commissione si riunisca ed elegga il suo presidente. Vorrei ricordare all'onorevole Varvaro, per altro, come lo ricordo ai presidenti delle altre Commissioni, l'obbligo sancito dal nostro Regolamento all'articolo 59, per i presidenti di Commissione, di comunicare alla Presidenza il nome dei deputati assenti:

« Il Presidente di ciascuna Commissione, dopo ogni adunanza comunica alla Presidenza dell'Assemblea i nomi degli assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo. Questi (cioè il Presidente dell'Assemblea) ne dà partecipazione in seduta pubblica ».

Aggiunge l'articolo 26, che, « qualora un membro di Commissione per tre volte non partecipi alle sedute della Commissione senza giustificato motivo, gli deve essere inflitta la censura e la quarta volta decade automaticamente dall'incarico di componente della Commissione ».

A questo punto, ancora una volta insisto perchè nella convocazione fatta dall'onorevole Varvaro per domani, i deputati che fanno parte della 1ª Commissione adempiano al loro preciso dovere di presentarsi in Commissione per eleggere il Presidente, in modo da non bloccare ulteriormente i lavori della Commissione stessa.

V LEGISLATURA

CCCLVI SEDUTA

3 MAGGIO 1966

**Per il sollecito esame di disegni di legge da parte delle Commissioni legislative.**

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per trattare un argomento che presenta qualche analogia con quello ora svolto dall'onorevole Varvaro.

A norma dell'articolo 58 del regolamento qualora non fosse presentata la relazione ai disegni di legge, da parte delle commissioni, nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 o nell'altro più breve che avesse precedentemente fissato l'Assemblea, il Presidente della Commissione deve comunicarne i motivi alla Presidenza. Ora, avviene purtroppo, che questo articolo non venga rispettato.

In particolare intendo riferirmi ad alcuni disegni di legge tra cui quello recante il numero 307, degli onorevoli Celi, Genovese, Muccioli, Nigro, Avola, Giummarra, Cangialosi, Mazza e Buttafuoco, che riguarda provvedimenti relativi al personale cottimista dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, per il quale il termine assegnato alla Commissione è scaduto, da molto tempo ma nessuna relazione è stata da questa presentata, né la stessa ha giustificato il ritardo o chiesto, comunque, una proroga.

L'argomento diventa più spinoso, onorevole Presidente, in quanto sono stati presentati altri disegni di legge sulla stessa materia, per i quali la Commissione non ha ancora deciso alcunché.

Ho voluto, onorevole Presidente, richiamare l'attenzione della Signoria Vostra sull'argomento perché, ove manchi l'iniziativa della Commissione di riferire puntualmente sui disegni di legge o di chiedere eventualmente una proroga, subentri una iniziativa di ordine sostitutivo che può provenire dalla richiesta dei deputati proponenti, o, addirittura, da altri, così come faccio in questo momento in modo che l'Assemblea possa assumere le sue decisioni.

Peraltro uno di questi disegni di legge, che non so se sia proprio il 307, non è stato inviato ad alcuna Commissione, perché fu a suo tempo avanzata la richiesta di nomina di una

commissione speciale, richiesta che l'Assemblea non esaminò. Di guisa che abbiamo alcuni disegni di legge che sono dinanzi alla Commissione e sui quali questa non ha deciso, e un disegno di legge, forse proprio il 307, che non è stato inviato ad alcuna commissione perché si prospettava la esigenza di una commissione speciale.

Desidero quindi, onorevole Presidente, non già riproporre la richiesta della nomina di una commissione speciale per il disegno di legge numero 307, perché non ne vedo la ragione, bensì avanzare la richiesta che tale disegno di legge venga inviato alla Commissione competente; a meno che non si ritenga preferibile la nomina di una commissione speciale per gli altri disegni di legge sullo stesso argomento, per i quali il termine è scaduto; in modo che a quella commissione speciale sia deferito non solo il disegno di legge numero 307, ma anche tutti gli altri vertenti sulla medesima materia, i cui termini sono scaduti. E' un argomento che pongo qui prescindendo dall'esame di merito, sul quale l'Assemblea deciderà, perché non è giusto che le cose restino in sospenso.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, in ordine al problema dei disegni di legge giacenti presso le Commissioni legislative l'Assemblea ha già adottato, giorni fa, un provvedimento col quale è stato concesso un mese di proroga per tutti i disegni di legge. Scaduto il mese, ciascun deputato potrà richiedere la nomina della commissione speciale. La Presidenza, in tal caso, provvederà a mettere all'ordine del giorno le richieste che le perverranno.

LA LOGGIA. Resta il problema del disegno di legge numero 307.

PRESIDENTE. Sarà senz'altro inviato alla commissione competente, e poi, se dovesse essere nominata una commissione speciale, verrà inviato a questa.

**Sulle elezioni amministrative parziali in Sicilia.**

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CORALLO. Volevo chiederle, onorevole Presidente, se lei non ritiene di sollecitare dal Presidente della Regione una informazione all'Assemblea circa una questione rimasta in sospeso. Recentemente il Presidente della Regione, nel comunicare l'elenco dei Comuni nei quali si sarebbe votato il prossimo giugno, ebbe anche a lasciare in sospeso *sub conditione* la indizione delle elezioni per alcuni comuni; particolarmente per Melilli e Comiso, egli disse che il rinvio non significava necessariamente rinvio ad ottobre. Poichè per il comune di Melilli la questione ostativa era costituita da un ricorso, o meglio da un esposto, e poichè su questo esposto il Consiglio di giustizia amministrativa si è già pronunciato, non esiste più alcun motivo per ritardare la convocazione delle elezioni nel Comune di Melilli. Pertanto gradirei che il Presidente della Regione, per quanto riguarda Melilli e Comiso, ci dicesse a quali determinazioni il Governo è giunto.

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Onorevole Presidente, io non conosco la notizia — che senz'altro sarà vera — secondo cui il Consiglio di Giustizia amministrativa si è pronunciato relativamente a Melilli. Acquisirò informazioni precise nella giornata stessa e le comunicherò all'onorevole Corallo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento)** ». (527/A).

PRESIDENTE. Si passa al numero 1) del punto II dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge numero 527/A: « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento)** ».

Invito la Giunta di bilancio a prendere posto al banco delle Commissioni.

L'onorevole La Loggia intende prendere la parola come relatore?

LA LOGGIA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione del Governo, salvo a chiedere la parola successivamente, se sarà opportuno.

#### **Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA**

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la minoranza comunista ha espresso, in Giunta del bilancio, parere contrario alle variazioni di bilancio proposte dal Governo di centro-sinistra.

Queste variazioni, com'è noto, debbono essere valutate alla luce dell'attuale situazione dei rapporti giuridici con lo Stato. Già abbiamo avuto modo di discutere sull'impugnativa del Commissario dello Stato una impugnativa che non si può condividere perchè eccede la stessa materia del bilancio, e perchè, inoltre, si configura come una impugnativa globale che tende a bloccare la gestione dell'intero bilancio. Se è vero, infatti, che la legge di bilancio è una legge formale, è pur vero che non si possono mettere in moratoria le leggi che la sostanziano.

Comunque la posizione critica del Gruppo comunista non tende a determinare un ulteriore prolungamento della paralisi amministrativa che, per colpa del Governo dello Stato e del Commissario dello Stato, viene ad essere protratta oltre la data di approvazione del bilancio. In particolare, per quanto riguarda la attuale paralisi amministrativa, bisogna tener presente che a partire dal 12 maggio — è un rilievo che ho sviluppato in Giunta di bilancio — a partire dal 12 maggio ripeto, cioè a distanza di un mese dalla impugnativa in base al disposto dell'articolo 29 dello Statuto, la Corte dei conti, di cui non si può condividere la posizione attuale, non può ulteriormente rifiutarsi di registrare i decreti di spesa che si riferiscono alla gestione di bilancio. Non può rifiutarsi di registrarli perchè l'articolo 29 dello Statuto stabilisce che, trascorsi trenta giorni dall'impugnativa senza che al Presidente regionale sia pervenuta, da parte del-

l'Alta Corte, sentenza di annullamento, le leggi sono immediatamente promulgate e pubblicate.

Appunto per questo siamo tranquilli sulla possibilità che il 12 maggio venga superata la paralisi amministrativa, indipendentemente dall'esito del voto sulle variazioni di bilancio.

Infatti, anche se l'Assemblea approvasse questa sera le variazioni di bilancio, la legge diventerebbe perfetta non prima di otto giorni, cioè sempre il 12 maggio; sicché è evidente che, per sbloccare rapidamente il bilancio, la approvazione delle variazioni non ci fa guadagnare alcun tempo.

Ciò premesso, acquista nuovo rilievo la valutazione esclusivamente politica del problema, come espressione e sintomo dello stato attuale dei rapporti col Governo centrale, cioè con quelle forze che attaccano i poteri della autonomia siciliana in maniera più forte che nel passato; perchè è la prima volta che si assume una così grave posizione da parte del governo dello Stato, una posizione che ci porta senza esitazioni a formulare un giudizio negativo sul centro-sinistra che sta assumendo nei confronti dell'autonomia, posizioni peggiori di quelle che furono assunte dai passati governi nazionali.

Noi abbiamo già espresso una censura al Presidente della Regione per il fatto che egli, promulgata e pubblicata la legge di bilancio, non abbia operato in modo adeguato perchè fosse rivendicata con energia la soluzione del problema dell'Alta corte.

Ma una posizione ferma del Governo regionale, particolarmente necessaria in questa occasione, è mancata e si è preferito di seguire la via del compromesso, un compromesso tortuoso che non risponde ai reali interessi dell'autonomia siciliana. In Giunta di bilancio, discutendo delle variazioni, abbiamo posto alcune domande che hanno riferimento al modo stesso in cui tali variazioni sono state impostate; una impostazione, cioè, che accetta la diminuzione dell'entrata e che, pigliando lo spunto da questa variazione in diminuzione dell'entrata aumenta le spese correnti e diminuisce le spese in conto capitale, proprio per quei capitoli che dovrebbero servire a procurare i mezzi di copertura delle diverse iniziative legislative pendenti dinanzi alle Commissioni, siano esse di iniziativa governativa che di iniziativa parlamentare. Si è cercato di

suffragare questa proposta, di avallare una tale posizione, facendo riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Niente di più capzioso, niente di più erroneo. Accantonare somme di bilancio per il finanziamento di iniziative legislative — cosa che si è fatta a partire dal primo bilancio della Regione ad oggi — non costituisce violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il riferimento che si è voluto fare al bilancio dello Stato non è nemmeno esatto, anche perchè la procedura seguita in quella sede è stata sempre diversa.

Nel bilancio dello Stato, è iscritto un fondo a disposizione di iniziative legislative in genere. E' chiaro che, quando si parla di iniziative legislative in corso, occorre specificare con un allegato quali siano queste iniziative, come si fa nel bilancio dello Stato; nel bilancio della Regione tutto questo non è necessario. Ma non basta. Nelle variazioni di bilancio, il Governo della Regione non soltanto ha annullato i due fondi di copertura per iniziative legislative dell'Assemblea regionale, ma ha proposto anche di sopprimere lo stanziamento di sette miliardi e mezzo accantonati in un fondo speciale che dovrebbe servire ad accendere mutui per il finanziamento di investimenti a fini produttivi. La cosa più strana è che la stessa Commissione di finanza ha già esitato il disegno di legge che autorizza la utilizzazione di queste somme per la contrazione di un prestito obbligazionario, che è stato calcolato in 65 miliardi e che, una volta contratto, sarebbe dovuto servire al finanziamento di attività a carattere produttivo, e, fra queste, alla istituzione del fondo per lo sviluppo dell'industria metalmeccanica in Sicilia, e al funzionamento dell'ente per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana.

In Giunta di bilancio le nostre gravi riserve sulla proposta soppressione di questo stanziamento, sono state accolte, non sappiamo fino a quale limite, così che la possibilità di contrazione di prestiti col fondo stesso, verrebbe ad essere salvaguardata. Ma se pure questa nostra richiesta è stata, non so se parzialmente o totalmente, accolta, rimangono aperte altre questioni. Le leggi che sono pendenti di fronte alle commissioni legislative, non riguardano soltanto investimenti produttivi; vi sono anche leggi di carattere sociale, che debbono pur essere finanziate. Noi abbiamo chiesto al Governo di chiarire come intende provvedere a far fronte a tali iniziative.



Peraltro, non si tratta soltanto di iniziative del settore di sinistra dell'Assemblea; si tratta di iniziative di tutta l'Assemblea, di iniziative governative. Occorre, dunque, chiarire questo punto fondamentale: cosa si vuole fare? Si tende forse ad ottenere la gestione del bilancio e strozzare quindi l'attività legislativa dell'Assemblea, per procedere nell'ambito della stessa maggioranza, alla spartizione della torta delle somme del Fondo di solidarietà, oppure dei finanziamenti di competenza di questo bilancio?

Motivi di allarme, in tal senso, sono convallidati, fra l'altro, dal modo in cui l'Assessore ai lavori pubblici ha accolto una delegazione di Sindaci del messinese e dalla risposta ad essi data, affermando che nel bilancio del suo Assessorato non c'è alcuna disponibilità. Risposta quanto mai assurda.

Il bilancio ancora non è operante, ma in esso, per quanto riguarda la parte in conto capitale, è iscritta una spesa di 74 miliardi ed oltre.

Nella nostra legislazione regionale esistono principi che statuiscono il modo come procedere alla spesa e impongono che, nella spesa, sia rispettato il criterio della ripartizione territoriale. Perciò non capisco come un Assessore possa dire: Non ho alcuna somma disponibile per venire incontro alle esigenze di quei comuni.

Ho citato un solo caso, ma la verità qual è? La verità è che si sta pensando a stabilire un piano di spesa, un piano di attività di governo predisposto in modo da determinare discriminazioni a fini elettorali, tant'è che si organizzano anche riunioni provinciali dei partiti del centro-sinistra per vedere in qual modo venire incontro alle evenienze elettorali e realizzare il principio della discriminazione. E' chiaro che noi protestiamo energicamente contro questa posizione.

Tornando alle variazioni di bilancio, c'è da domandare: era proprio il caso di svuotare, come si è fatto con le proposte di variazioni, l'iniziativa legislativa e quindi l'attività delle commissioni?

Non sarebbe stato più opportuno, invece, vedere se lo stato attuale degli accertamenti per quanto riguarda l'entrata, non consenta una ulteriore dilatazione rispetto alle previsioni? E per quanto riguarda la spesa, non esistono forse nel bilancio oltre 28 miliardi di gravami stabiliti con poteri discrezionali? Non

sarebbe stato meglio operare in questa direzione piuttosto che proporre misure che tendono a vanificare l'iniziativa legislativa e quindi l'attività degli organi assembleari?

A questo punto l'impugnativa del Commissario dello Stato va valutata alla luce della riserva dallo stesso avanzata sul volume delle previsioni. Anche noi comunisti abbiamo avanzato una riserva in tal senso, ma non perchè non si possano realizzare, con gli accertamenti, tali previsioni, bensì per la incapacità di questo Governo a stabilire rapporti energici con il Governo dello Stato, per la sua incapacità a predisporre strumenti idonei ad assicurare al bilancio della Regione le entrate tributarie che si realizzano in Sicilia, o che vi si potrebbero realizzare.

A tal proposito devo precisare che, nonostante i ragionamenti capziosi del collega La Loggia, le previsioni di entrata — per quanto riguarda il bilancio precedente, a fine esercizio, con chiusura provvisoria — erano state quasi totalmente realizzate, confermando le previsioni che furono approvate dall'Assemblea su nostra richiesta, con gli aumenti da noi proposti. Di fatto, l'anno scorso proponemmo che le previsioni di entrata, tributarie ed extra tributarie, venissero elevate a 135 miliardi e frazioni; ebbene, gli accertamenti a distanza di un anno, con chiusura ancora provvisoria, confermano la fondatezza delle nostre proposte.

Quindi, da questo punto di vista, c'è da prevedere ancora una ulteriore dilatazione per quanto riguarda le entrate dei tributi attribuiti alla Regione dalle vecchie norme di attuazione. Per quanto riguarda le nuove entrate, si pone il problema più grave: la incapacità di questo governo di portare avanti una linea che assicuri al bilancio le nuove entrate. La posizione del commissario dello Stato ne è un esempio.

A questo punto devo ricordare che noi comunisti fummo contrari a quelle norme di attuazione, al modo come furono impostati, e perciò fummo facili profeti nel prevedere le difficoltà che sarebbero sorte dalla loro applicazione. Ma non c'è dubbio che, al di là della pretesa avanzata dallo Stato, di attribuirsi entrate che competono alla Regione perchè non menzionate fra quelle che l'articolo 36 dello Statuto tassativamente riserva allo Stato, esisteva, al momento in cui furono emanate le norme di attuazione provvisorie, un rapporto



fra entrate riservate allo Stato e entrate spettanti alla Regione siciliana. Per la precisione, le entrate riservate allo Stato in Sicilia nel 1947-48, ammontavano al 38,8 per cento, le entrate riservate alla Regione, ammontavano al 61,2 per cento.

Che cosa è avvenuto in seguito? Che le entrate riservate allo Stato, dopo tale data, sono aumentate in modo più celere rispetto a quelle della Regione; per cui gli ultimi dati che ho potuto controllare e che si riferiscono al 1960-1961 e al 1961-62, attribuiscono allo Stato nel 1960-61 circa 91 miliardi e, alla Regione, 69 miliardi; cioè la Regione è scesa al di sotto del 50 per cento e precisamente al 42 per cento, mentre lo Stato è salito al 58 per cento. Nel 1961-62 le entrate riservate allo Stato sono aumentate a 100 miliardi e quelle spettanti alla Regione a 89 miliardi.

Di fronte a questa realtà dobbiamo affermare con forza che, se è vero che esiste un rapporto di netta separazione fra tributi dello Stato e della Regione, è pur vero che questo rapporto si basava anche su dati quantitativi che via via sono andati spostandosi a favore dello Stato; e quindi, se revisione si sarebbe dovuto operare in sede di regolamento di nuovi rapporti con lo Stato, la revisione avrebbe dovuto tener conto di questo dato fondamentale, cioè che non si può invertire la proporzione delle entrate a scapito della Regione.

Non c'è dubbio che si finisce per invertire tale proporzione, in modo ancora più grave quando si accetta, come si è accettato, il principio secondo cui sono riservati allo Stato tributi da questo stabiliti per fini particolari, anche se afferiscono alla sfera riservata alla Regione siciliana. Per questi motivi noi affermiamo che non si può operare, in tema di rapporti finanziari con lo Stato, nel modo in cui opera il governo di centro sinistra siciliano, rinunciando cioè ai diritti della Sicilia, sotto lo specioso pretesto che, in definitiva, così facendo, avremmo ottenuto o otterremmo il ritiro dell'impugnativa, una impugnativa che non ha fondamento, se ci si riferisce soprattutto alla giurisprudenza dell'Alta Corte per la Sicilia.

Più giusto a me sembra quindi respingere le variazioni di bilancio e ciò facendo noi non veniamo meno agli interessi della Sicilia perchè, come ho già detto, la Corte dei Conti non potrà rifiutarsi, a partire dal 12 maggio, dopo un mese dalla impugnativa, di registrare prov-

vedimenti che afferiscono ai pagamenti ordinati sul bilancio della Regione.

Altra questione. Noi ci saremmo aspettati che fosse una volta e per sempre definito il saldo dei rapporti pregressi con lo Stato, cioè l'accertamento dei versamenti che lo Stato ci deve; anzi avevamo richiesto che tale versamento dello Stato trovasse sede nel bilancio della Regione non con la voce « per memoria », ma con capitoli ai quali fosse imputata una somma certa. Siamo ancora in attesa di vedere definita questa materia. Allo stesso modo, non siamo riusciti a ottenere, come avevamo chiesto, dei dati aggiornati sugli accertamenti delle entrate siciliane, accertamenti relativi alle entrate regolate dalle vecchie norme di attuazione, e accertamenti che riguardano anche le nuove entrate; abbiamo chiesto questi dati perchè, secondo il mio modo di vedere, ci troviamo di fronte ad una violazione dei poteri della Regione in materia tributaria, per il fatto che il bilancio del tesoro, al capitolo 3241 della spesa, fa riferimento a « Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana, sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948 numero 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo ».

Tale posizione, nella sostanza, significa che ci si nega la potestà d'accertamento, significa dare il via a quella azione antiautonomatica, antisiciliana, che vorrebbe ridurre i poteri tributari della Regione al disposto dell'articolo 119 della Costituzione che accorda alle Regioni a Statuto ordinario quote di tributi erariali.

Certo, il Presidente della Regione ci risponderà di avere già impugnato questo capitolo del bilancio dello Stato, però tale impugnativa è stata avanzata presso l'Alta Corte per la Sicilia. Quale azione energica è stata successivamente svolta perchè si proceda da parte del Governo centrale, con nota di variazione, a cancellare questa previsione del bilancio del Tesoro? Questa è una questione che attende ancora una risposta.

Mi avvio alla conclusione, onorevoli colleghi, affermando che con questo Governo noi assistiamo alla permanente violazione dei diritti della Regione siciliana in tema di potestà tributaria. Gli articoli 36, 37 e 39 dello Statuto, nel loro complesso, affermano la piena potestà della Regione siciliana in materia tributaria; potestà che si esplica non solo sul



piano legislativo, sia pure nei limiti disposti dall'Alta Corte e dalla Corte Costituzionale, ma anche in tema di accertamenti; tali poteri tuttavia non saranno mai riconosciuti finchè nel bilancio del Tesoro si farà riferimento alle entrate siciliane da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana. E badate che si fa riferimento a queste entrate senza tener conto dei reali accertamenti, perchè nel capitolo del bilancio del Tesoro che ho già poc'anzi citato, si parla di 113 miliardi, mentre gli stessi accertamenti alla fine del 1965 davano una somma di oltre 135 miliardi. In questa sede, onorevole Presidente della Regione, noi attendiamo i suoi chiarimenti per gli argomenti che ho sollevato ed anche per quanto riguarda il Fondo di solidarietà.

Si tratta di un problema sul quale è necessario tornare, sia per quanto riguarda l'accertamento dei versamenti effettuati da parte dello Stato, sia per quanto riguarda le nuove quote da stabilire a partire dal 1° luglio 1966 per la *tranche* del nuovo quinquennio. Di queste questioni, nessuna informazione ci è stata fornita ancora. Vero è che il bilancio dello Stato predispone un alligato in cui si prevedono 21 miliardi di versamenti alla Sicilia, per il Fondo di solidarietà, per il secondo semestre dell'anno 1966.

Ora, a parte l'insufficienza della somma che non corrisponde al gettito delle imposte di produzione che lo Stato realizza in Sicilia (gettito che è in aumento, poichè fra l'altro è in aumento il consumo di benzina), a parte questo, ripeto, è chiara la necessità di un chiarimento anche per quanto riguarda i versamenti sul Fondo di solidarietà per il prossimo quinquennio. E, in attesa che il Presidente della Regione possa fornire i chiarimenti richiesti, che ci possa dire a partire da quando la Regione potrà riscuotere direttamente le imposte che lo Stato percepisce in Sicilia in relazione allo Statuto siciliano, noi non possiamo non confermare le cose dette in Giunta di bilancio, cioè di essere contrari a questa nota di variazione che dovrebbe servire a definire i rapporti giuridici con lo Stato e che, invece, non farebbe altro che peggiorare tali rapporti, caratterizzati, oggi, dalla violazione dei diritti che derivano alla Regione dallo Statuto dell'autonomia. Dal rispetto di tali diritti discende la possibilità di procurare adeguati mezzi di finanziamento, non soltanto delle leggi pendenti presso le Commissioni,

ma anche dello stesso piano di sviluppo. Senza l'affermazione di questi diritti, ogni discorso è un discorso vuoto, che non comporta altro risultato se non quello di lasciar perdurare una politica governativa intesa ad alimentare il sottogoverno, a stabilire un clima di discriminazione, a procurarsi e a rafforzare le clientele elettorali.

LA LOGGIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare qualche breve considerazione riassuntiva a titolo di relazione orale, sulla proposta di legge concernente la nota di variazione sul bilancio della Regione per il corrente esercizio. Vorrei, anzitutto, richiamare all'attenzione della Assemblea il contenuto della nota di variazioni, in rapporto alla relazione che accompagna la proposta di legge, la quale ne chiarisce il significato e fissa il punto di vista del Governo regionale in ordine alle questioni, certamente di non lieve portata, che sono state sollevate dalla impugnativa del Commissario dello Stato sulla legge di approvazione degli stati di previsione per l'esercizio corrente.

Come si legge nella relazione del Governo, lo scopo della proposta di legge è quello di introdurre nel bilancio della Regione per lo esercizio finanziario 1966, le variazioni occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente al 22 novembre 1965, nonchè di modificare alcune previsioni di entrata e di destinare specificamente gli stanziamenti dei così detti fondi globali previsti dagli articoli 85, 543 e 544 dello stato di previsione della spesa.

Le variazioni, come si ricava dalla proposta, concernono anzitutto, per quanto riguarda la entrata, l'istituzione di un apposito capitolo con la previsione dei versamenti di ritenuta di imposta sostitutiva di quella di famiglia, da operarsi sulle competenze spettanti ai membri dell'Assemblea regionale siciliana in applicazione della legge regionale 30 dicembre 1965, numero 44. Prevedono altresì, la soppressione delle previsioni di entrata relative ai capitoli 19 e 68: si noti bene, previsioni di entrata, « in attesa di soluzione — dice testualmente la relazione — delle questioni sollevate dallo

Stato circa la spettanza del relativo gettito ». Va subito precisato che la soppressione delle previsioni di entrata non implica la soppressione dei capitoli che rimangono, come si vede dalla tabella alligata, *per memoria*.

Per la spesa, la proposta prevede la iscrizione delle spese ricadenti nell'anno finanziario 1966, autorizzate con le seguenti leggi regionali pubblicate successivamente al 22 novembre 1965: legge 27 novembre 1965, numero 36, concernente la istituzione di un posto di ruolo di idraulica agraria, con applicazione di disegno presso l'Università di Catania; leggi regionali 3 dicembre 1965, numero 37 e numero 38, concernenti modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, numero 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano; legge regionale 10 dicembre 1965, numero 39, concernente integrazione della legge 5 agosto 1957, numero 51 per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione; legge regionale 10 dicembre 1965, numero 40, concernente provvidenze per iniziative nel settore minerario; legge 30 dicembre 1965, numero 42, concernente provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie. Prevede altresì, la nota di variazione, la iscrizione della spesa in favore dei Comuni di residenza di ciascun membro dell'Assemblea regionale siciliana per ritenuta di imposta sostitutiva di quella di famiglia, a norma della su richiamata legge sulla indennità dovuta ai membri dell'Assemblea regionale siciliana; lo aumento del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 83); l'aumento del Fondo speciale di cui al capitolo 543; la riduzione dello stanziamento del capitolo 85; la riduzione dello stanziamento del capitolo 543; la eliminazione dello stanziamento del capitolo 544; l'eliminazione dello stanziamento del capitolo 662.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame autorizzano le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 in rapporto appunto a quanto or ora riassunto.

L'articolo 3 destina lo stanziamento risultante dal capitolo 85 della spesa, a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento legislativo in corso, concernente « Norme integrative della legge regionale 29 gennaio 1966, numero 1, relativa al conglobamento ».

L'articolo 4 della proposta destina poi lo

stanziamento, risultante dal capitolo 543 della spesa, a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento legislativo in corso, concernente lo sviluppo della cooperazione.

Alla originaria proposta la Giunta di bilancio ha apportato alcune modifiche, relativamente alla tabella B) e precisamente: Presidenza della Regione, spese correnti, capitolo 83, soppresso. In diminuzione: spese in conto capitale, capitolo 544, lire 3 miliardi e 3 milioni, e non lire 7 miliardi e 500 milioni.

Inoltre la Giunta di bilancio ha apportato le seguenti modifiche all'articolato; precisamente l'articolo 3 è stato così modificato: « Lo stanziamento del capitolo numero 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, risultante in lire 3.521.680.000, è destinato: quanto a lire 2.996.680.000 alla copertura della spesa derivante dalla legge regionale 29 gennaio 1966, numero 1, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale della Amministrazione regionale e successive norme integrative; quanto a lire 125 milioni, alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente il marchio di qualità e la propaganda dei prodotti siciliani e quanto a lire 400.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente la concessione di contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani in Sicilia ».

Non vi sono altre modifiche salienti apportate dalla Giunta di bilancio. Senonchè il Governo, per tener conto di alcune esigenze prospettate in Giunta di bilancio in particolare dal settore dell'opposizione, ha ora presentato degli emendamenti in dipendenza dei quali verrebbe proposta al disegno di legge l'aggiunta di un articolo 2 bis: « Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per le finalità di cui ai capitoli indicati nella annessa tabella « C », sono differiti agli esercizi indicati nella tabella stessa ».

L'articolo 3 viene modificato come segue:

« Lo stanziamento del capitolo numero 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, risultante in lire 3.539.680.000, è destinato: quanto a lire 3.014.680.000 alla copertura della spesa derivante dalla legge regionale 29 gen-



naio 1966, numero 1, concernente il conglomeramento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale e successive norme integrative; quanto a lire 125.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso, concernente il marchio di qualità e la propaganda dei prodotti siciliani, e quanto a lire 400.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente la concessione di contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani in Sicilia ».

L'articolo 4, invece, rimane perfettamente identico.

In dipendenza di questa proposta del Governo, in definitiva tra le « spese correnti », ci sarebbe nel capitolo 85 una diminuzione di lire 242 milioni 320 mila, mentre nelle « spese in conto capitale » ci sarebbe una diminuzione di 300 milioni al capitolo 539, di 525 milioni al capitolo 542, di 180 milioni al capitolo 565, di 2 miliardi e 16 milioni al capitolo 718.

In questo modo sarebbe pareggiata la diminuzione di previsione dell'entrata e rimarrebbe integra, senza modifiche, la previsione della somma di 7 miliardi e 500 milioni di cui al capitolo 544, per la contrazione di un mutuo a lungo termine da destinarsi ad impieghi produttivi, in base ad un piano di investimenti di ordine prioritario che sarebbe stato proposto dal Governo. Il relativo disegno di legge, com'è noto, è stato esitato dalla Commissione « Finanza », ed è all'ordine del giorno della Assemblea. Non poté essere approvato nella seduta precedente a quella in cui si votò il bilancio, per ragioni di tempo; e nemmeno successivamente, per le note ragioni conseguenti dalla mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Questo, in sintesi, il confronto tra la proposta di legge, le modifiche apportate dalla Giunta di bilancio e le variazioni oggi proposte dal Governo per aderire alla richiesta dei settori dell'opposizione principalmente, che le minori entrate fossero coperte da diminuzioni dei capitoli non concernenti lo stanziamento destinato alla contrazione di un mutuo a lungo termine per impieghi di ordine produttivo.

La impugnativa del Commissario dello Stato ha posto due ordini di problemi sui quali si è poc'anzi intrattenuto l'onorevole Nicastro.

Vale la pena di esaminarli brevemente al fine di vedere in che termini la nota di variazione interferisca su tali questioni.

L'impugnativa concerne per un verso gli bilancio della Regione siciliana; e la nota di variazione fornisce al riguardo una risposta, in quanto individua specificamente le leggi a copertura delle quali sono destinati i fondi globali di cui agli articoli 85 e 143 dello stato di previsione. Per il capitolo 85, indicando che esso è specificamente destinato alla copertura delle spese derivanti dalla legge sul conglomeramento delle competenze del personale della Regione; per il 543, istituendo singoli capitoli a copertura delle leggi nel frattempo votate dall'Assemblea e che avevano però una loro specifica copertura, riferendosi proprio al capitolo 543 dello stato di previsione. La risposta fornita dalla nota di variazione consiste, ripeto, nella istituzione di nuovi capitoli nei quali sono iscritte le spese alle quali, nell'articolo 9 impugnato, veniva autorizzato a provvedere il Presidente della Regione, senza che ciò, a mio giudizio, costituisse violazione dell'articolo 81 della Costituzione; perchè al Presidente della Regione si demandava di iscrivere capitoli in ordine a leggi già approvate dall'Assemblea e delle quali era specificatamente indicata una copertura con riferimento a quei tali capitoli del bilancio. Comunque, il Governo della Regione a questi rilievi del Commissario dello Stato dà una risposta che tronca ogni questione, e che a me sembra accettabile perchè non costituisce pregiudizio alle prerogative e alle competenze legislative della Regione.

Pertanto il Commissario dello Stato, come si evince dalla impugnativa, avrebbe ritenuto bastevole non già l'istituzione dei capitoli ma la inclusione di un elenco in cui fossero specificamente indicate le leggi a cui i fondi globali erano destinati. La risposta, che, sostanzialmente, il Presidente della Regione dà, con la nota di variazione, all'impugnativa del Commissario dello Stato, lascia da parte il problema dei limiti dell'articolo 81 della Costituzione e della interpretazione che all'articolo 81 ha, da qualche tempo a questa parte, dato la Corte Costituzionale con riferimento più specifico al bilancio dello Stato che non al nostro.

Noi non ci soffermiamo sui problemi sollevati dalla Corte Costituzionale, li lasciamo, per così dire, assolutamente « intonsi », perchè la nostra risposta non è indirizzata nel senso di accettare l'interpretazione che all'articolo 81 ha dato la Corte con riferimento a problemi che attengono al bilancio dello Stato, (e quindi senza alcun riferimento al bilancio della Regione Siciliana); bensì tende ad una diversa soluzione che è quella di indicare, (troncando quindi il problema), la specifica destinazione dei fondi globali. Il problema dei limiti di interpretazione e dei limiti di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione rimane aperto; non possiamo risolverlo certo in questa sede. E' un problema che sarà risolto nei termini in cui dovrà esserlo, dai competenti organi costituzionali. Con ciò si pone il tema dell'Alta Corte su cui non voglio sorvolare, senza raccogliere i rilievi mossi al riguardo dall'onorevole Nicastro. Si pone, cioè, in termini perentori e di urgenza il coordinamento fra la Corte costituzionale e l'Alta Corte per la Sicilia secondo il disegno di legge voto approvato dall'Assemblea regionale.

Su questo tema, onorevole Presidente, ella ha ripetutamente assunto degli impegni che ha recentemente riconfermato. Noi non possiamo che richiamare la sua attenzione sulla esigenza che la materia sia definitivamente risolta. Non sollevo in questo momento, un problema di merito: la questione può essere risolta in un modo o nell'altro, nella sede sovrana del Parlamento, ma necessario è non lasciarla insoluta. Non ci si può cioè rifiutare di risolverla. Il merito attiene alla sovranità del Parlamento, al giuoco delle forze politiche, agli impegni che esse saranno in grado di assumere, all'atteggiamento che in concreto ciascuna delle due Camere vorrà assumere, alle decisioni che vorrà adottare.

FRANCHINA. Col suo minimizzatore, è da 19 anni che aspettiamo una soluzione!

LA LOGGIA, *relatore*. Onorevole Franchina, io non minimizzo proprio niente e ricordo che a suo tempo, quando avevo l'onore di presiedere il Governo della Regione siciliana, per l'azione di quel Governo si

riunirono i due rami del Parlamento per eleggere i giudici mancanti dell'Alta Corte. Che poi il messaggio del Capo dello Stato abbia messo il fermo alla integrazione dell'organo, questo è un altro problema. Ma io non ho mai minimizzato questo argomento, nè intendo minimizzarlo oggi; dico soltanto che il problema di merito non possiamo affrontarlo in questa sede, mentre discutiamo la nota di variazione. Qui possiamo solo far presente ancora una volta al senso di responsabilità delle forze politiche, che il problema non può rimanere insoluto.

Può essere lecito ed è stato lecito a organi della magistratura, nella indipendenza della loro funzione, di non accettare l'interpretazione della Corte Costituzionale nella nota questione che atteneva all'istruzione sommaria. Altro sarebbe stato il discorso, altro lo atteggiamento della magistratura, di fronte all'annullamento di una norma per incostituzionalità. Così, se è lecito alla magistratura, nella sua indipendenza di non ritenersi legata ad interpretazioni della Corte Costituzionale che non si concretino in una sentenza di annullamento di norme, allo stesso modo è lecito (e ha fatto bene lei, onorevole Consiglio, a pubblicare il bilancio della Regione e le leggi approvate dall'Assemblea), è lecito, ripeto, al Governo della Regione, di non ritenersi legato a quella che può essere considerata come una interpretazione, ma che non è e non può essere una sentenza di annullamento di norme statutarie. Perchè la Corte costituzionale, con la nota sentenza in cui si occupò dei rapporti tra l'Alta Corte della Regione siciliana e la Corte costituzionale, non ha dichiarato incostituzionali norme del nostro Statuto; ha espresso soltanto una sua interpretazione di quelle norme, alla quale noi possiamo non sentirci legati. Potremmo esser tenuti all'obbedienza, in due casi: nel caso di una sentenza che annulli le norme sull'Alta Corte, ma non so in quale sede e in quali termini una tal sentenza possa essere emessa, a norma del nostro Statuto e della Costituzione; oppure nel caso di una decisione del Parlamento. Per questo ella ha fatto bene, ripeto, onorevole Presidente della Regione, a pubblicare le leggi e farà bene a continuare a pubblicarle, perchè è giusto che il problema sia risolto.



Il secondo punto dell'impugnativa ha posto altri problemi. Parlo prima dei problemi specifici cioè di quelli relativi agli articoli 19 e 68. Il Commissario dello Stato ha rilevato che l'articolo 19 si riferisce a una di quelle norme che creano tributi destinati a specifiche finalità cui si riferisce l'articolo 2 delle norme di attuazione; cioè « entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato ». Ora, onorevole Presidente, l'interpretazione a mio giudizio indiscutibile e inequivocabile delle norme di attuazione valutate nel loro contesto, come dettano i canoni di ermeneutica, e secondo una visione globale, è che quelle entrate, di cui all'articolo 19 del nostro bilancio, sono di spettanza della Regione.

Ciò perchè le norme di attuazione, nell'articolo 11, stabiliscono testualmente: « Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione », il che vuol dire dal 1° gennaio 1966. In quella sede (cioè nella sede in cui si determina la data di inizio della applicabilità delle norme), si aggiunge — quindi con diretto riferimento all'inizio dell'applicazione delle norme — che da tale data cessa di avere effetto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 507, ma resta fermo l'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, il quale diceva che la regolamentazione dei rapporti pregressi tra Stato e Regione si sarebbe fatta sulla base delle norme di attuazione. Andiamo a vedere, allora, che cosa dicono le norme di attuazione definitive, cioè qual è la norma a cui fare riferimento per il passato. Non c'è dubbio che, per il passato, dobbiamo fare riferimento all'articolo 2, il quale dice che « spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate » ad eccezione di nuove entrate tributarie destinate a specifici fini. Il che vuol dire che, nella transazione intercorsa fra il Governo regionale e quello centrale — perchè anche le norme di attuazione possono contenere una transazione — è da considerarsi passato ogni tributo imposto nel periodo che arriva fino al 31 dicembre 1965, mentre è da considerare nuovo

ogni tributo imposto a partire dal 1° gennaio 1966. Di guisa che, a norma dell'articolo 2 delle norme di attuazione, le entrate tributarie previste dal capitolo 19 del bilancio non sono da considerarsi escluse ma comprese fra quelle di spettanza della Regione; perchè altrimenti, sempre nell'articolo 2, non si sarebbe dovuto iscrivere « nuove », ma adoperare una dizione interpretabile in modo estensivo, in modo da riservare allo Stato « tutte » le entrate destinate a specifici fini: anche quelle afferenti a tributi imposti nel passato.

E, per quanto possa apparire strano che noi si debba incamerare il gettito di una imposta che era destinata ad un'altra regione per un fatto eccezionale, nel caso specifico una alluvione, rimane fermo il significato preciso della norma concordata con gli organi di Governo, e che il Capo dello Stato ha consacrato nel suo decreto. Quindi, l'impugnativa del Commissario dello Stato non ha, sotto questo aspetto alcun fondamento; e la soluzione che ella, onorevole Presidente della Regione, ha adottato, di sopprimere la previsione di entrata contestataci per una doverosa cautela, onde evitare di trovarci esposti a sorprese durante la gestione del bilancio, mantenendo però il capitolo, è una soluzione opportuna, tenuto peraltro presente che la legge del bilancio è una legge formale che non può modificare le norme di attuazione, e meno che mai lo Statuto della Regione siciliana.

Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 68, ma per un altro motivo, onorevole Presidente. Il Commissario dello Stato ha scelto a caso un articolo recante uno stanziamento di tre milioni relativi a diritti dovuti per il rilascio d'urgenza di certificati del casellario giudiziale, affermando che essendo servizio chiaramente statale, non possiamo incamerare il relativo gettito. Ma non ha tenuto presente che le uniche eccezioni a favore dello Stato sono quelle previste specificamente nelle tre tabelle tra le quali questa voce non esiste.

Noi non possiamo rinunciare, onorevole Presidente, a considerare tassativa la elencazione di quelle tabelle, perchè lo è; lo è nello spirito della legge, lo è nella sostanza, lo è nella lettera della legge. Sarà questa, o meno, una entrata che attiene a servizi statali; a me non interessa affatto. Questa entrata non fu

considerata in quelle « tassativamente » indicate nelle tre tabelle e quindi è della Regione. Ed anche per questo ella, onorevole Coniglio, ha fatto bene a sopprimere cautelamente la previsione ma non il capitolo. Ella, infatti, deve lasciare integro il nostro diritto e questa materia va interamente discussa tenendo ferme le nostre tesi; guai ad entrare in un ingranaggio che ponga in discussione la tassatività di questa elencazione. Noi non ci fermeremmo più, torneremmo all'anno zero perchè rimetteremmo tutto in discussione. E passo all'ultimo punto.

FRANCHINA. Ma ci siamo già fermati, con queste variazioni, questo è il nostro punto di dissenso. Io sono ammirato della chiarezza giuridica della sua esposizione e delle sue decise affermazioni. Ma lei finge di non accorgersi o non si accorge che ci siamo già fermati.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, lei è iscritto a parlare dopo l'onorevole La Loggia, quindi potrà parlare a suo turno.

LA LOGGIA, *relatore*. Queste mie dichiarazioni, come quelle dell'onorevole Nicastro e quelle che, credo, dovrà rendere a conclusione il Presidente della Regione, restano agli atti di questa Assemblea: da esse risulta chiaramente il significato del nostro apprezzamento positivo sulla nota di variazione, apprezzamento che in alcun modo implica acquiescenza alle tesi del Commissario dello Stato.

TUCCARI. E' l'azione politica, che non è coerente.

LA LOGGIA, *relatore*. L'azione politica sarà svolta coerentemente, perchè non voglio fermarmi ad una valutazione di ordine meramente giuridico.

Il terzo punto dell'impugnativa è quello relativo all'articolo 1 della legge di bilancio ed è il più grave. Secondo l'impugnativa del Commissario dello Stato noi avremmo soltanto, *incredibile dictu*, il potere di « contabilizzare le previsioni di entrata come quelle di spesa ». E' testuale, questa espressione. Probabilmente tutta la Regione nel suo complesso (e per questo sarebbe piuttosto elefan-

tiaca nella sua struttura), sarebbe una specie di delegazione della Corte dei conti o un ufficio decentrato della Ragioneria generale dello Stato. Perchè, ridotta la nostra funzione a contabilizzare le previsioni e le spese — non so poi perchè qui si parla pure delle spese — ridotta a questo la nostra funzione, potremmo smobilitare quasi completamente i nostri uffici, perchè basterebbe una strutturazione modesta per occuparsi soltanto di ciò.

In realtà, i casi sono due: o le norme di attuazione si interpretano nel senso in cui noi le abbiamo interpretate e secondo lo spirito che presiedette alla loro elaborazione, cioè nel senso che esse sono, come devono essere, semplice attuazione dello Statuto, che non può essere modificato con legge ordinaria; oppure debbono interpretarsi secondo la tesi del Commissario dello Stato. Allora, nell'ipotesi che l'impugnativa faccia il suo corso fino ad essere discussa dalla Corte costituzionale, ella dovrebbe, onorevole Presidente della Regione, sollevare in via incidentale la questione di illegittimità costituzionale delle norme di attuazione in materia finanziaria in quanto esse avrebbero la pretesa, piuttosto che di attuare lo Statuto, di modificarlo revocandone una parte.

TUCCARI. A suo tempo sarebbe stata una buona idea.

LA LOGGIA, *relatore*. Potrebbe ricorrere, ripeto, anche ad una impugnativa in via incidentale, perchè se fosse vera, ripeto, l'interpretazione del Commissario dello Stato, allora le norme di attuazione sarebbero indubbiamente incostituzionali. Ma la realtà qual è, onorevole Presidente?

FRANCHINA. Non lo sapremo.

LA LOGGIA, *relatore*. Vorrei esporre alla Assemblea una mia opinione sull'argomento, onorevole Franchina, per quello che vale o, per consegnarla agli atti. In realtà, quali possano essere le disquisizioni postume in ordine alla differenza fra « entrate tributarie » e « tributi » (perchè nella impugnativa si fa una distinzione ed è dichiarata la spettanza alla Regione delle entrate tributarie e non dei tributi, il che vorrebbe dire soltanto del



gettito e non del diritto di imposizione), quali che siano, ripeto, le disquisizioni che si possono fare su queste finezze di terminologia, resta fermo che la questione della competenza tributaria della Regione e dei suoi limiti va esaminata alla luce dell'articolo 6 e non dell'articolo 2 delle norme di attuazione.

L'articolo 6 riconosce due diverse competenze della Regione, legate però ad un unico limite, perchè, per tutte e due le competenze attribuite alla Regione, le norme di attuazione fissano un unico limite: « Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni dalle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione ».

Quindi, primo punto: riconoscimento della competenza legislativa della Regione e del suo diritto a legiferare in materia regolata da leggi dello Stato, fino al punto da potere impedire l'applicazione di queste ultime. Soli limiti a questa competenza, sono quelli posti alla competenza legislativa della Regione.

Quali sono questi limiti? Il Commissario dello Stato dice: quelli posti dalla Costituzione. Noi rispondiamo: no, la Corte Costituzionale ha detto nelle sue sentenze che quei limiti si potevano individuare in relazione al regime provvisorio dei rapporti Stato-Regione in materia finanziaria, esistente nel momento in cui le sentenze furono emesse; salvo quello che sarebbe stato poi definitivamente fissato dalla sistemazione definitiva dei rapporti stessi.

Ebbene, appunto nelle norme di attuazione, nel secondo comma dell'articolo 6, è detto che, « nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, la Regione può istituire nuovi tributi ». Qui dunque sono fissati i limiti della competenza tributaria della Regione; essi sono costituiti dai « principi del sistema tributario dello Stato ». Si aggiunga che tali limiti sono identici a quelli che nel primo comma dello stesso articolo 6 vengono posti alla competenza legislativa spettante alla Regione in riferimento alle leggi tributarie dello Stato. Rispetto a questa norma, non possiamo, in alcun modo, ammettere interpretazioni divergenti; a parte il fatto che nè le norme di attuazione avrebbero potuto modificare lo Statuto, nè tanto meno la legge di bilancio, legge formale, (e in ciò mi sembra di ravvisare un motivo di inopportunità nella impugnativa del Commis-

sario dello Stato) avrebbe potuto determinare spostamenti nello stato sostanziale delle competenze che nascono dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

L'impugnativa all'articolo 1 non aveva, dunque, ragione di essere. Ma è importante prendere atto che essa prospetta dei dubbi di interpretazione: dubbi infondati, perchè il testo dell'articolo 6 è estremamente chiaro, ma che devono indurla, onorevole Presidente della Regione, dopo che il Commissario dello Stato avrà rinunciato alla impugnativa (a seguito della approvazione della nota di variazione, secondo le intese in questo senso raggiunte) a porre la questione molto chiaramente, e a porla, ormai, in termini politici.

Ecco che siamo arrivati al problema politico, che è il seguente: questa norma per noi è estremamente chiara. Ma qual è l'opinione delle forze che compongono il Governo nazionale, e che si sono impegnate nella difesa della autonomia e dei suoi poteri? E' questo che conta; perchè, se l'opinione di quelle forze politiche è che questa norma ha il senso che noi le attribuiamo e non può averne altro, allora è sufficiente richiedere una riunione della Commissione paritetica perchè formuli una norma interpretativa e così finiremo di discettare sulle virgole e sugli aggettivi.

Questo, onorevole Presidente della Regione, ella dovrebbe proporre, perchè il tema potrebbe andare di fronte alla Corte Costituzionale. Non ci andrà in questa occasione, ma non si può impedire che ci vada in successive occasioni, essendo evidente che le interpretazioni prospettate dal Commissario dello Stato non possono non essere suggerite dalle Amministrazioni centrali competenti.

Ed allora ecco il mezzo di risolvere i dubbi di interpretazione, per evitare altre contestazioni dinanzi alla Corte Costituzionale: promuovere da parte della Commissione paritetica, la elaborazione di una norma di interpretazione autentica, nella quale si dica che l'articolo 6, che del resto è molto chiaro, non può essere interpretato diversamente dal modo che poc'anzi ho avuto l'onore di prospettare all'Assemblea.

Ho creduto doveroso, onorevole Presidente, fare queste puntualizzazioni perchè restassero ad espressione della nostra precisa volontà di non rinunciare ad alcuna delle nostre tesi, di

non prestare acquiescenza ad alcuna delle tesi che sono state prospettate nella impugnativa, perchè le riteniamo tutte infondate.

Se quindi proponiamo l'approvazione della nota di variazione proposta dal Presidente della Regione, è soltanto perchè intendiamo che si pervenga il più rapidamente possibile alla normalizzazione della vita amministrativa della Regione, ma con piena salvezza delle nostre tesi, che dovranno essere esaminate nella opportuna sede della trattativa politica e della interpretazione autentica delle norme di attuazione da parte della Commissione paritetica.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunziare l'ormai nota opposizione del mio partito alla approvazione della nota di variazione, sento anzitutto la esigenza di dichiarare che mi rendo perfettamente conto della gravità della situazione politica ed amministrativa in cui si trova la Regione siciliana. Ma perchè sia possibile definitivamente far cadere ogni facile accusa, che non potrebbe avere altro scopo se non quello di distorcere la realtà, l'accusa, cioè, di chi vorrebbe far ricadere sulle opposizioni la responsabilità della eventuale bocciatura di queste variazioni e quindi l'ulteriore aggravarsi della situazione politico-amministrativa della Regione, mi preme ricordare la particolare sensibilità che ha avuto il nostro Commissario dello Stato — certo non di sua iniziativa — nell'impugnare un bilancio che faticosamente e con le note traversie era stato approvato niente meno che il 12 marzo dello anno in corso anzichè nei termini prescritti dal nostro Statuto.

Il Commissario dello Stato, nonostante in Sicilia ci sia un Governo di centro-sinistra allineato al Governo nazionale, e pur conoscendo perfettamente le gravi difficoltà in cui si dibatte questa maggioranza di cartello (che in Assemblea è però, di fatto, minoranza), non ha avuto nessuna esitazione ad inferire colpi così duri da mettere per altri due mesi in discussione la vita amministrativa della nostra Regione.

Fatta questa premessa, che non può non ri-

solversi in una chiara accusa al Governo centrale il quale, tramite il suo *alter ego* nella nostra Isola, pone in grave difficoltà la vita amministrativa della Regione, è giusto esaminare da un punto di vista sostanziale i motivi dell'impugnativa del Commissario dello Stato. A qualcuno infatti, potrebbe venire in mente di concedere, quanto meno, le attenuanti generiche al Governo di Roma e alla sua *longa manus* qui in Sicilia, ove l'impugnativa fosse effettivamente motivata da vizi di legittimità costituzionale in cui sarebbe incorsa questa Assemblea nella approvazione faticosa del bilancio, di guisa che il Commissario dello Stato e il Governo centrale non avrebbero potuto fare a meno di impugnarlo. Questo esame, però, non bisogna condurlo con la sordina, come ha fatto l'onorevole La Loggia, che espone tesi giuridiche e politiche perfettamente valide ma suggerisce mezzi assolutamente insufficienti, per cui tutte le sue affermazioni si concretano nella vanificazione dei problemi di fondo che sono al centro del dibattito.

Qual è la sostanza di questa impugnativa? Prima fra tutte, la contesa in ordine a disquisizioni solo apparentemente lessicali, in realtà di sostanza. Infatti nell'impugnativa del Commissario dello Stato — nonostante nelle norme di attuazione in materia finanziaria si adoperi il termine di « entrate tributarie » indifferentemente per i tributi di pertinenza statale e per quelli di pertinenza della Regione, senza distinzioni più o meno dotte, più o meno sottili circa la differenza fra « entrate tributarie » e « tributi » — si contesta alla Regione siciliana il potere di accertamento delle imposte, e tasse di ogni specie (escluse quelle il cui gettito è attribuito allo Stato), con l'argomento che i tributi erariali di spettanza regionale sono rimasti alla titolarità dello Stato, sicchè la Regione non ha competenza ad autorizzarne l'accertamento.

Va detto ancora una volta che l'articolo 1 del bilancio della Regione, impugnato perchè autorizza l'accertamento, è formulato, da ben 19 anni, ininterrottamente, con la stessa dizione: per cui si deve osservare che tardivamente e, guarda caso, dopo l'approvazione delle norme di attuazione in materia finanziaria, il Commissario dello Stato ha voluto mettere in discussione, cosa che prima mai aveva fatto, quel diritto della Regione.

Non v'è quindi dubbio che, se fosse vero e fondato il motivo dell'impugnativa all'arti-



colo 1 della legge di bilancio, noi dovremmo dire che il Commissario dello Stato per 19 anni ha commesso un illecito quanto meno di natura professionale, se non addirittura un illecito, per omissione di atti di ufficio, perchè ben doveva sapere che l'accertamento tributario non è di competenza della Regione, come oggi pretende di sostenere con l'impugnativa.

Così stando le cose, io non credo che ci possa essere, a livello di discussione seria e non al livello di una curialesca interpretazione di norme giuridiche, una persona di buon senso che pretenda di sostenere la validità e la serietà di una impugnativa in riferimento ad una legge formale e per una norma ripetuta da 19 anni nella legge di bilancio. Quattro mesi di paralisi della Regione, tuttavia, non hanno impedito al Commissario dello Stato, all'*alter ego* del Governo centrale, di impugnare il bilancio.

E ora, l'onorevole Presidente della Regione viene a gabellarci come un successo politico lo avere indotto il Commissario dello Stato (contro il quale ebbe ad appuntare i suoi strali, per non rivolgerli al Governo di Roma, vero responsabile e determinatore dell'impugnativa), a convincersi dell'assurdità dell'impugnativa, tal che lo stesso Commissario dello Stato si sarebbe detto disposto a ritirarla.

Le cose, onorevole Presidente della Regione, non stanno in questi termini. Lei ha contrabbandato come vittoria una semplice tregua, giacchè abbiamo appreso che il Commissario dello Stato rinuncia all'impugnativa dell'articolo 1 del bilancio solo in quanto, essendo il bilancio una legge formale, l'impugnativa colpirebbe una generica espressione di volontà diretta ad attribuire alla competenza della Regione l'accertamento tributario; ma si riserva, il Commissario dello Stato, di aspettare che la Assemblea regoli con legge sostanziale questo potere di accertamento tributario, per rinnovare l'impugnativa. Di guisa che siamo di fronte ad un tregua e non a una definizione dei problemi sollevati, delle sottigliezze che ho chiamato puramente lessicali, che non hanno nessun fondamento giuridico ma che rimangono sospese come la spada di Damocle che si abatterà sulla nostra potestà legislativa in materia, nel momento più propizio; tanto più che le debolezze del Governo regionale dimostrano che è molto facile indirizzare colpi a dritta e a manca sulla Regione siciliana, i cui

governanti non hanno sufficiente capacità di reagire.

Questo problema, dunque, non è risolto ma solamente accantonato. E veniamo ora ai motivi di impugnativa degli articoli 9 e 10. Il Commissario dello Stato sostiene che l'articolo 9 conferisce una sostanziale (ma illegittima) delega legislativa al Presidente della Regione, e che anche la norma dell'articolo 10 si appalesa illegittima per quanto concerne la utilizzazione dei fondi stanziati nei capitoli 85 e 543, in quanto detti capitoli non sono accompagnati dall'elenco dei provvedimenti che dovranno essere finanziati con i fondi dei capitoli medesimi.

Ora, vivaddio, anche queste mi sembrano questioni di natura formale che, tenuto conto della situazione grave e drammatica che la Sicilia attraversa, si potevano risolvere con un suggerimento a che nei successivi bilanci non si introducesse l'istituto della delega al Presidente, per l'applicazione di leggi non specificate, ma si facesse un elenco particolareggiato delle leggi che con un determinato capitolo di bilancio dovevano essere finanziate.

E' risultato facile al molto sottile e dotto collega onorevole La Loggia di sostenere, con l'ingegno che gli è proprio e la costante tendenza a minimizzare questi rapporti di natura politica, che in fin dei conti, con la nota di variazione, abbiamo non solo rimosso i motivi dell'impugnativa, ma siamo andati oltre perchè abbiamo incluso nella nota stessa, tutte le leggi da finanziare con l'autorizzazione concessa al Presidente della Regione.

Ma non può non riconoscere, ritengo, l'onorevole La Loggia, che si tratta anche in questo caso di una impugnativa di natura strettamente formale.

Ed eccoci, infine, all'impugnativa sollevata nei confronti degli articoli 19 e 68. A noi che siamo ormai stanchi di sentirci ripetere assurde argomentazioni contro gli interessi e i diritti della Sicilia, non può certamente fare meraviglia che, con le norme di attuazione in materia finanziaria ancora fresche, lo Stato immediatamente cominci a tergiversare; e sono completamente d'accordo col collega La Loggia che l'impugnativa all'articolo 68 è assurda, anche se si tratta di un capitolo in cui sono iscritti solamente tre milioni. Pensate un po', il Commissario dello Stato sente l'esigenza di rivendicare allo Stato i diritti per il rilascio di urgenza dei certificati del casellario



giudiziale, perchè si tratterebbe di un'entrata correlativa alla prestazione di un servizio di competenza dello Stato; omettendo di tener presente che la legge che regola la materia è una legge « vecchia ».

Questo è il punto fondamentale. L'articolo 2 delle norme di attuazione, infatti, attribuisce alla Regione non già tutte le entrate tributarie destinate, con apposite leggi di scopo, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità: ripeto, non già tutte, cioè anche quelle regolate da leggi approvate nel passato, bensì solamente le « nuove » entrate tributarie del genere sopradetto; ed è chiaro che come « nuove » debbono intendersi quelle successive alla entrata in vigore delle norme di attuazione stesse.

Lo stesso dicasi dei motivi di impugnativa dell'articolo 19. Non certo per mancanza di solidarietà con una regione depressa e dimenticata qual è la Calabria; ma io ritengo che senza dubbio, a partire dall'anno in corso, il gettito dell'addizionale pro-Calabria sia di spettanza della Regione, per il motivo semplicissimo che tale addizionale è stabilita da una legge del 1955, e non da una legge posteriore al 1° gennaio 1966.

Ciò detto a me sembra che la maniera con cui il Governo intende superare i motivi dell'impugnativa agli articoli 19 e 68, si possa definire, sotto il profilo strettamente giuridico, addirittura bizantina. Infatti il Commissario dello Stato pretende di interpretare le norme di attuazione in materia finanziaria, attribuendo allo Stato alcune entrate derivanti da leggi di scopo anteriori al 1966. La Regione rivendica, secondo me giustamente, l'acquisizione di queste entrate. Con la nota di variazione il Governo ora propone, e la Giunta di bilancio a maggioranza accetta, di lasciare invariato il capitolo, sostituendo al relativo stanziamento la dizione « per memoria ».

Allora io chiedo al giurista onorevole La Loggia, e al Presidente della Regione, se la iscrizione in bilancio dei capitoli impugnati, ma solamente « per memoria », non significhi volere eludere la questione giuridica di fondo circa la pertinenza alla Regione (o meno), delle entrate in oggetto. Se è vera, infatti (cosa che io contesto) la tesi su cui si fonda l'impugnativa agli articoli 19 e 68, mi pare che il Commissario dello Stato, dato che si diletta di impugnative strettamente formali, potrebbe rispondere, alla soluzione adottata dal Governo

regionale: Fin tanto che voi pretenderete di accampare, attraverso la iscrizione anche « per memoria », il diritto a tributi di competenza dello Stato, io impugno egualmente il bilancio.

Perchè i casi sono due: o voi cedete (altro che camminare avanti, come diceva l'onorevole La Loggia!), riconoscendo il diritto dello Stato a richiedere queste entrate, e allora sì, avete eliso la ragione del contrasto giuridico; o voi mantenete il capitolo « per memoria » dichiarando di volere in questo modo mantenere intatto il diritto della Regione a quelle entrate. Ma questa è una soluzione, a mio parere, umiliante, perchè nell'affermazione di un diritto bisogna andare a testa alta, e non tentare soluzioni di compromesso, perchè il diritto, ogni norma di diritto, dovrebbe trovare concretizzazione, almeno sul piano teorico, senza ricorso nè a sotterfugi nè a compromessi.

Questo è invece un compromesso non corrispondente al senso di dignità che devono avere i cittadini come singoli, ma che soprattutto devono avere i nostri governanti tutte le volte che essi si trovano a dover tutelare diritti dell'intera Regione siciliana.

Dopo questo *excursus* che conferma inequivocabilmente la preconcetta, costante ostilità del governo centrale nei confronti della Regione siciliana, voglio entrare nel vivo della questione che, a mio parere, è di natura politica. Certo, ripeterò in gran parte cose già dette in occasione del precedente dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Regione in merito all'impugnativa della legge di bilancio; cose già dette in Giunta di bilancio, che ho il dovere, a nome del Partito socialista di unità proletaria, di ribadire ancora oggi da questa tribuna.

Che significato ha — e desidero una risposta, onorevole Coniglio — che lei, dopo l'impugnativa, pubblichi il bilancio, contemporaneamente vanificando in forma grottesca, o proponendosi di vanificare, i motivi dell'impugnativa attraverso i rabberciamenti che debbono indurre il Commissario dello Stato a ritirare la sua opposizione?

Il diritto-dovere che le proviene dalle norme statutarie, che le proviene soprattutto da un mandato unanime conferitole da questa Assemblea per resistere e opporsi al « pestaggio » giuridico-costituzionale che determinati organi hanno compiuto con una semplice sentenza nei confronti della nostra Regione,



questo diritto-dovere non le è stato conferito in un giorno di festa, per cui lei il lunedì possa disfarsene.

RUBINO. Non vede che l'autonomia è al lumicino?

FRANCHINA. Purtroppo l'autonomia è al lumicino perchè a questo punto l'avete ridotta voi, caro Rubino, ritenendovi voi soli gli interpreti autorizzati del popolo siciliano, i detentori della forza politica che, mediante l'allineamento con i governi romani, avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi secolari della nostra Isola. Siete arrivati a ridurla al lumicino.

Ora, onorevole Presidente della Regione, lei ha pubblicato il bilancio perchè l'Assemblea le ha dato il mandato di porre con sempre maggiore acutezza, di fronte a tutti gli organi responsabili, la questione nodale del nostro organo di controllo costituzionale sulle leggi della Regione, e ha dato questo mandato perchè — accada quel che deve accadere — noi abbiamo il diritto di attenderci dal Parlamento nazionale, su un piano di lealtà e per la definitiva sistemazione dei travagliati rapporti Stato - Regione, il riconoscimento dell'Alta Corte come sezione della Corte costituzionale.

Ma in ogni caso, attendiamo di uscire da questa situazione assolutamente antiggiuridica creata dalla sentenza numero 38 del 1957 della Corte costituzionale, e aggravata dall'atteggiamento antiautonimistico di tutti i governi a direzione democristiana. Attendiamo di uscire da questa situazione, anche con un responso che eventualmente, in sede di revisione costituzionale, dichiari abrogato l'organo di tutela della nostra Regione. Allora ognuno prenderà le proprie decisioni. Imprecheremo contro la sorte o imprecheremo contro i governi; ma usciremo da questa situazione palesemente antiggiuridica.

Questa era la ragione per cui, onorevole Presidente della Regione, l'Assemblea le ha dato mandato, fin quando il Commissario dello Stato continuerà ad impugnare le leggi davanti alla Corte costituzionale, di pubblicare le leggi non appena trascorso il termine di otto giorni; non riconoscendo questa Assemblea la usurpazione di funzioni giurisdizionali compiuta dalla Corte costituzionale in ordine al controllo di legittimità delle nostre leggi.

Questo è stato il mandato affidatole, onore-

vole Presidente della Regione. Ma se guardiamo alle conseguenze, dobbiamo prendere atto che peggio di quello che avviene, non può avvenire. Noi assistiamo all'assurdo giuridico che un organo di controllo quale la Corte dei Conti, a seguito della impugnativa del bilancio, arriva a negare la registrazione dei decreti, e non già di quelli attinenti agli articoli 9 e 10 o agli articoli 19 e 68 oggetto di impugnativa, bensì di quelli relativi a tutti gli altri articoli, che non possono non essere ritenuti validi e operanti, non essendo gravati di impugnativa e non essendo quindi oggetto di contesa. Quale può essere la soluzione se la Corte dei Conti si rifiuti ancora di registrare?

Io credo che tutto questo complesso problema si deve risolvere sul terreno politico, tenuto conto che già una volta furono convocati i due rami del Parlamento per eleggere i membri mancanti dell'Alta Corte siciliana e in quella occasione il Presidente della Repubblica indirizzò un messaggio al Parlamento, che impedì la soluzione del problema.

Quante volte dal '56 ad oggi — in un decennio — Commissioni, delegazioni politiche, si sono recate a Roma allo scopo di risolvere, sul terreno politico e giuridico, la questione di questo importante organo che sta a presidio dell'intera nostra autonomia regionale? Orbene, i governi da cui la nostra Regione è stata amministrata (tolta la breve parentesi dei Governi Milazzo) così come tutti i governi nazionali, sono stati a direzione democristiana; allo stesso modo che democristiani sono sempre stati i Presidenti della Camera dei Deputati; così come, infine, il Presidente del Senato se non democristiano, è stato eletto dalla Democrazia cristiana: malgrado ciò, non si è mai potuto portare avanti di un solo millimetro, all'onore della discussione in Parlamento, il disegno di legge già presentato, dall'onorevole Aldisio, quasi un anno prima della famosa sentenza numero 38 della Corte Costituzionale (che è del marzo 1957) e quello presentato, subito dopo la sentenza, dall'onorevole Li Causi.

Non dobbiamo dimenticare che l'orientamento espresso nella ricordata sentenza, e cioè che l'Alta Corte dovesse considerarsi travolta dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, ha un precedente che si deve far risalire al 1949 al Presidente del Consiglio del tempo, onorevole De Gasperi.

Infatti, nella relazione al disegno di legge governativo presentato al Senato appunto nel 1949, relativo alla costituzione e al funzionamento della Corte Costituzionale, fu avanzata la tesi che, all'entrata in vigore della Corte Costituzionale, si sarebbe avverata la condizione per la abrogazione obiettiva o tacita dell'Alta Corte per la Sicilia.

LA LOGGIA, *relatore*. La relazione a quel disegno di legge era del Ministro Grassi!

FRANCHINA. De Gasperi era Presidente del Consiglio. La prima firma al disegno di legge era la sua! Lei deve cercare il capro espiatorio! Io le dico che il disegno di legge era De Gasperi-Grassi; quindi era anzitutto un disegno di legge del Presidente. Se la pigli col liberale Grassi, antiautonoma, ma non risparmi la responsabilità di chi...

LA LOGGIA, *relatore*. Tutti i disegni di legge governativi hanno come prima firma quella del Presidente.

FRANCHINA. Il problema centrale, onorevole La Loggia, è che non i soli orientamenti del ministro della Giustizia Grassi, hanno tentato all'Alta Corte. Le dirò di più.

Chi era chiamato a riunire e, nell'aprile del 1957, riuni formalmente le due Camere per la elezione dei membri venuti a decadere o decaduti dell'Alta Corte Siciliana, cioè l'onorevole Leone, era stato, nel 1952, il presentatore di un disegno di legge costituzionale per l'abrogazione dell'Alta Corte. Non discuto in questa sede sulle opinioni dell'onorevole Leone perchè rispetto chi ritiene, sul piano giuridico e politico, che l'esistenza dell'Alta Corte, dopo l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, sia inconciliabile con il principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale. Ma queste posizioni l'onorevole Leone le sostenne con un apposito disegno di legge di revisione costituzionale. Ecco, quindi, la prova manifesta, direi: *per tabulas*, della precisa volontà di « non ricevere », chiaramente, attraverso molteplici atti, manifestata dai maggiorenti della Democrazia cristiana e del Governo centrale sempre presieduto da democristiani nei confronti del problema dell'Alta Corte. Volontà, aggiungo, motivata dalla fisima giuridica secondo cui sarebbe impos-

sibile la coesistenza dei due organi di giurisdizione costituzionale. Fisima giuridica, che nasconde però l'effettivo disegno anti-autonomista del Governo centrale.

In una Italia che per cento anni circa ha affidato il controllo di legittimità costituzionale persino nelle mani dei Conciliatori (perchè con la Costituzione albertina persino il conciliatore poteva ritenere incostituzionale una determinata norma di legge), in questa Italia in cui per cento anni nessuno sollevò mai obiezioni a che il Conciliatore, il Pretore, il Tribunale e tutti i giudici di merito potessero dichiarare incostituzionale una determinata norma e quindi disattenderla; in questa Italia, quindi, nel momento in cui nella Regione siciliana viene creato, in virtù dello Statuto, l'organo di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali, come elemento equilibratore e di garanzia per la intangibilità dello Statuto, improvvisamente vengono sollevate fisime giuridiche sulla duplicità del controllo di legittimità costituzionale.

Non voglio tediare questa Assemblea con una disquisizione circa la natura diversa dei due organi. Su un solo punto si deve incentrare oggi il nostro discorso: se, nella questione dell'Alta Corte, abbiamo effettivamente camminato in avanti, e non a parole; e con quali risultati. Ai risultati, ai fatti, faceva appello poco fa l'onorevole La Loggia. Ma le conclusioni che da quei fatti egli trae sono totalmente diverse da quelle che se ne debbono trarre effettivamente.

L'esposizione dell'onorevole La Loggia è chiara e limpida sul terreno rivendicativo ma richiama alla memoria una famosa poesia dei Giusti: « Fingi che quattro mi bastonin quì / e lì ci sian dugento a dir no, / e poi sappimi dir come starò / con quattro indavolati a far di sì / e dugento citrulli a dir di no ».

Ora l'Assemblea non è composta di citrulli che dicono di no per il semplice gusto di una polemica verbale. L'Assemblea ha una sua responsabilità politica e per essere coerente, non deve cercare rappezzi e stucchi, non deve trasformare in contesa di parole questa battaglia di natura squisitamente politica con la quale rivendichiamo fermamente la salvaguardia degli istituti posti a garanzia della nostra autonomia. Credo che sia questo il momento dell'assunzione precisa di responsabilità. Le nostre responsabilità noi le assumiamo in piena coerenza. Coerenti fummo nella



difesa degli Istituti fondamentali della nostra Regione; coerenti siamo nel chiedere oggi niente di più, niente di meno di quanto spetta alla Regione siciliana. Ci pare un grottesco modo di avviare le trattative per la difesa delle nostre rivendicazioni, la presentazione, da parte del Governo, della nota di variazioni al bilancio.

Questa iniziativa ci riduce al rango di queruli postulanti i quali, nel momento in cui debbono rivendicare con forza il rispetto dei diritti della Regione, dimenticano l'importanza della posta in giuoco e ricorrono ai compromessi, ai rammendi. Passerete voi, onorevole Coniglio, voi colleghi della maggioranza, come stuccatori delle crepe che produce il terremoto romano nelle strutture dell'Istituto autonomistico. Noi, con il senso di responsabilità che ci distingue, in questo momento solenne per i destini della nostra Isola, intendiamo dichiarare che siamo contrari alla nota di variazioni, non già per quanto riguarda il merito delle stesse, ma perchè riteniamo lesivo degli interessi della Regione siciliana lo atteggiamento di supina acquiescenza che, con tale strumento, di fatto assumono il Presidente e la sua maggioranza di centro-sinistra.

**PRESIDENTE.** A causa della interruzione nella erogazione dell'energia elettrica, la seduta è sospesa.

*(La seduta sospesa alle ore 20,10 è ripresa alle ore 20,45)*

#### **Presidenza del Presidente LANZA**

La seduta è ripresa.

**CONIGLIO, Presidente della Regione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CONIGLIO, Presidente della Regione.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è acceso in questa sede con riferimento alle variazioni di bilancio presentate dal Governo, è stato quanto mai utile, perchè è servito a sottolineare e a ribadire alcuni aspetti fondamentali del problema relativo ai rapporti Stato-Regione ed in particolare alle norme di attuazione in materia finanziaria;

problema sollevato dall'impugnativa del Commissario dello Stato avverso il bilancio della Regione siciliana. Ho avuto occasione di rendere delle comunicazioni a questa Assemblea, la settimana scorsa, ed a quelle integralmente mi rifaccio, non senza sottolineare ancora una volta alcuni aspetti fondamentali del problema stesso. Ho avuto occasione di fare ancora delle dichiarazioni anche in Giunta di bilancio; in questa sede, oggi, vorrei ribadire alcune affermazioni nette, precise, inequivoche circa l'atteggiamento della Regione e del Governo regionale in questa particolare contingenza.

L'impugnativa del Commissario dello Stato fa riferimento a due ordini di problemi: un problema di fondo ed un problema di carattere più formale che sostanziale, come è stato detto da alcuni colleghi. A parte il fatto che la legge di bilancio è una legge esclusivamente formale e che quindi nulla può innovare nè in più nè in meno di quanto non stabiliscano le norme sostanziali che, nella fattispecie, sono gli articoli 36 e 37 dello Statuto e le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 numero 1074; a parte, dico, la questione di carattere formale, il dibattito ha assunto degli aspetti che investono la sostanza dei poteri contestati alla Regione siciliana in materia finanziaria. Come è presente alla memoria degli onorevoli deputati, il Commissario dello Stato ha censurato di legittimità costituzionale, dopo ben 19 anni, l'articolo 1 della legge di bilancio, censura che, non esito a dichiarare, alla luce delle leggi sostanziali (Statuto e norme di attuazione) non si regge nè da un punto di vista giuridico nè da un punto di vista logico, perchè una tal censura di ordine costituzionale, deve evidentemente fare riferimento ad una norma che si pretende essere stata violata.

Ora, non si evince assolutamente dal documento del Commissario dello Stato qual è la norma che sia stata violata nell'articolo 1 della legge di bilancio, chè anzi l'articolo 1 della legge di bilancio, legge formale, non fa che tradurre formalmente i principi contenuti, ripeto ancora una volta, nello Statuto e nelle norme di attuazione. Si tratta, in particolare, della questione relativa all'accertamento, che si collega con la potestà tributaria regionale; potestà che è inequivocabilmente, chiaramente, in maniera abbagliante affermata nelle norme di attuazione, e in particolare nell'ar-

articolo 6 delle stesse laddove, con una una dizione che non può tradire nè lo spirito, nè la intenzione di coloro che lo formularono, è detto che, salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore nella Regione. Cioè a dire: salvo quanto la Regione non disponga (e disponga in sede legislativa, evidentemente) diversamente da come dispongono le leggi tributarie dello Stato. Quindi: riaffermazione chiara, esplicita, inequivoca della potestà tributaria regionale. Ma non basta. Bene ha fatto l'onorevole La Loggia a mettere in evidenza, con acutissima considerazione, che il primo comma dell'articolo 6 riafferma la potestà tributaria regionale, ma non ne specifica i limiti; i limiti li specifica il successivo comma, esplicitamente ponendoli nei « principi del sistema tributario dello Stato ».

Quindi la potestà legislativa regionale in materia tributaria non è più obbligata ad attenersi ai principi generali di ogni singolo tributo; non più a tutte quelle altre limitazioni poste dalla Corte costituzionale e che incautamente e fuor di luogo cita il Commissario dello Stato, il quale evidentemente dimentica che quelle sentenze della Corte costituzionale furono emanate in costanza di regime provvisorio e non in costanza di regime definitivo delle norme di attuazione.

FRANCHINA. Perchè allora il Commissario dello Stato non ritira l'impugnativa, senza costringerci a queste genuflessioni?

CONIGLIO, *Presidente della Regione*. Onorevole Franchina, sono cose molto serie! Io condivido l'intervento da lei pronunciato poc'anzi; sui principi non c'è nessuna discussione, nessuna divergenza. Le nostre posizioni possono divergere per quanto attiene gli strumenti a mezzo dei quali superare l'attuale situazione.

Dicevo quindi: l'articolo 6 delle norme di attuazione travolse i limiti posti alla potestà legislativa della Regione in materia tributaria, dalla giurisprudenza costituzionale.

Ma non basta; c'è un altro argomento a sostegno di questa tesi e cioè una sentenza della Corte costituzionale, mi pare del giugno del 1958, la quale dice che la potestà legislativa regionale non incontra limiti diversi sia quando venga esercitata come potestà concorrente

in ordine ai tributi erariali, sia quando venga esercitata per la istituzione di tributi regionali.

I limiti sono quindi identici; essendo identici, non possono essere se non quelli stabiliti nell'articolo 6, secondo comma, delle norme di attuazione in materia finanziaria, cioè a dire, « i limiti dei principi del sistema tributario dello Stato ».

Quindi non si vede, come dicevo, quale norma l'articolo 1 della legge di bilancio abbia violato per essere censurata di incostituzionalità da parte del Commissario dello Stato. E sulla dizione dell'articolo 1 della legge di bilancio il Governo, come ho avuto l'onore di dire in Giunta di bilancio, non tenterà nè ora, nè domani, nè mai aggiustamenti di sorta, perchè lì è contenuta la riaffermazione, sia pure in un documento formale, della nostra potestà legislativa in materia tributaria, che non ci può essere disconosciuta se non con gli artifici (perchè sono artifici e non argomentazioni giuridiche) a cui ha fatto ricorso l'estensore della impugnativa del Commissario dello Stato.

Non mi fermo neanche sulle altre disquisizioni sviluppate nel corpo dell'impugnativa, allorché l'estensore della stessa contrappone le entrate tributarie ai tributi, interpretando l'articolo 2 delle norme di attuazione nel senso che spettano alla Regione siciliana solo le entrate tributarie (entrate tributarie per questo interprete di norme, vorrebbe significare gettito dei tributi, non entrate di tributi), dimenticando però che nel successivo articolo 7 si dice che spettano altresì alla Regione i tributi sui redditi di lavoro, eccetera.

Ciò sta a dimostrare che le dizioni « entrate tributarie » e « tributi » sono usate dal legislatore indifferentemente non per fare riferimento al gettito dei tributi, ma per fare riferimento al diritto della Regione sui tributi stessi; quindi, potestà legislativa e conseguentemente potestà amministrativa ed esecutiva ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana. Per concludere su questo punto, la censura relativa all'accertamento dei tributi in Sicilia non ha alcun fondamento giuridico, tant'è che su questo noi non discutiamo, difendiamo sino in fondo i diritti della Sicilia, che non sono oggetto di trattativa, di compromessi, nè, tanto meno, di discussioni.

E ora, l'altra questione fondamentale, che forse non è emersa chiaramente nel corso di



questa discussione, che è però, anch'essa, una questione di sostanza; cioè a dire i motivi dell'impugnativa agli articoli 19 e 68. Io non mi trattengo lungamente sui capitoli 85 e 543 perchè tutti sono stati d'accordo nel ritenere che quella variazione, che riguarda più la forma che la sostanza, non ha eccessivo rilievo.

Per me invece ha avuto ed ha rilevanza, sino a quando non sarà ritirata l'impugnativa del Commissario dello Stato, la censura all'articolo 1 nonchè quella agli articoli 19 e 68. Perchè deve esser chiaro: anche se noi riconosciamo di dover compiere un atto di solidarietà verso la Regione calabra a favore della quale fu istituita quell'imposta di cui ci viene contestato il gettito, e che tra l'altro andrà a cessare col luglio del 1966; anche se noi vogliamo, ripeto, esprimere solidarietà ad una Regione depressa forse più della Sicilia com'è la Calabria, tutto questo però dobbiamo farlo senza intaccare il principio secondo cui la dizione « nuove entrate tributarie » contenuta nell'articolo 2 delle norme di attuazione, si riferisce ad imposte istituite a far tempo dal primo gennaio 1966. Questa è una questione molto importante.

Ecco il motivo per cui, onorevole Franchina, il Governo della Regione nel proporre le variazioni di bilancio non ha cancellato la voce; ha cancellato esclusivamente il gettito, l'importo, i 3 miliardi; non ha cancellato la voce, cioè a dire non ha rinunciato al diritto che tuttora, ai sensi dell'articolo 2 delle norme di attuazione, proviene alla Sicilia relativamente alle imposte di scopo, istituite prima dell'entrata in vigore delle norme stesse. Anche qui il Commissario dello Stato fa una disquisizione: se il termine « nuove entrate tributarie » si dovesse riferire al 1947, dato che un regime provvisorio di rapporti in materia finanziaria fu instaurato sin d'allora, o se si dovesse riferire alle imposte istituite dal primo gennaio 1966.

L'onorevole La Loggia magistralmente ha dimostrato come la prima interpretazione non trovi alcuna conferma, mentre invece trova chiarissimo conforto la seconda, ed io mi esimo dal ripeterlo, nelle disposizioni positive dell'articolo 2 delle norme di attuazione.

Quindi, sia per quanto riguarda l'articolo 19, sia per quanto riguarda l'articolo 68, noi manteniamo fermo il nostro diritto, mantenendo i capitoli, ma solo « per memoria », per

evitare che una nostra rinuncia costituisca giustificazione a chi pretende che l'elencazione di entrate che competono allo Stato, di cui nell'ultimo comma dell'articolo 2 non sia, come di fatto è, una elencazione tassativa ma una elencazione esemplificativa. E che l'articolo 2 contenga, nell'ultimo comma, una eccezione al principio generale, è chiarissimo, e non credo sia necessaria, per chiarirlo ulteriormente, una norma di interpretazione autentica da parte della commissione paritetica: mentre il primo comma dell'articolo 2 chiaramente recita che tutte le entrate tributarie erariali, dirette ed indirette, comunque denominate, sono di competenza della Regione, con la sola eccezione delle imposte di cui alle tabelle A, B, C. Evidentemente queste eccezioni non possono essere allargate per analogia; e le imposte oggetto di tale eccezione, sono, tra l'altro, tassativamente indicate col nome e cognome come ho ricordato, nelle tabelle A, B e C, sono quelle e non altre.

Quindi, sotto questo profilo, non penso che ci possa essere difficoltà di interpretazione se non in una volontà di distorcere quello che chiarissimamente si evince dalla lettura delle norme di attuazione e per quanto riguarda lo spirito e per quanto riguarda la forma in cui sono scritte. Questo è un altro punto che volevo sottolineare a conclusione di questo dibattito perchè mi sembra un punto importante. Non si tratta dei soli 3 miliardi che possono venir meno al bilancio della Regione siciliana, ma nessuno si illuda che con questi « escamotages » cioè a dire con la contestazione di questi 3 miliardi, si possa attaccare il principio inequivocamente sancito dall'articolo 2 delle norme di attuazione, secondo cui tutte le imposte, tranne quelle tassativamente eccettuate, sono di competenza della Regione siciliana. E' questo il motivo per cui, ripeto ancora una volta, noi abbiamo tenuto a mantenere il capitolo, intendendo con ciò riconfermare che la Regione siciliana è autorizzata all'accertamento ed alla riscossione delle imposte di cui a questi articoli di bilancio.

Questi mi pare che fossero gli argomenti fondamentali emersi nel dibattito sia in Giunta di Bilancio, sia questa sera in Assemblea e che furono da me approfonditi anche in occasione delle comunicazioni che ebbi a fare allorché si venne a conoscenza della

impugnativa del Commissario dello Stato. Scendendo a qualche problema di carattere particolare, desidero sottolineare che il Governo, interpretando un desiderio legittimo espresso in Giunta di bilancio dai settori della opposizione, ha trovato la possibilità di ripristinare lo stanziamento di bilancio di sette miliardi e mezzo, per il « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti ».

Ai motivi di impugnativa degli articoli 9 e 10 ho già fatto un accenno. Comunque, riconfermando che l'articolo 9 non dà nessuna delega al Presidente della Regione — quindi le preoccupazioni del Commissario dello Stato anche qui sono fuor di luogo — poichè il nostro bilancio è stato approvato successivamente al 22 novembre 1965, il Governo non ha nessuna difficoltà ad accendere nel bilancio della Regione siciliana i capitoli di spesa relativi alle leggi approvate e quindi, anzichè dare autorizzazione al Presidente della Regione è la stessa Assemblea ad approvare questi capitoli di spesa nel loro ammontare, come previsto nella legge di carattere sostanziale.

Questi sinteticamente sono i problemi sollevati dai deputati intervenuti nel dibattito e che ho voluto ancora una volta sottolineare per dimostrare all'Assemblea, e fuori di questa Assemblea, che sotto il profilo della difesa delle norme di attuazione in materia finanziaria la volontà del Governo non può subire incrinature, perchè si tratta di difendere un diritto che ci è stato riconosciuto dopo 20 anni dalla approvazione dello Statuto.

Non possiamo quindi consentire interpretazioni che non siano coerenti con la lettera e lo spirito, soprattutto con lo spirito in cui furono discusse e elaborate le norme di attuazione in materia finanziaria. Certo ci possono essere dubbi interpretativi, ma l'interpretazione non è mai unilaterale. Noi non accetteremo mai interpretazioni unilaterali da parte dello Stato; se dovesse esservi qualche fondato dubbio di interpretazione, io concordo con la proposta dell'onorevole La Loggia: lo unico organo e l'unica sede competente è la commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto.

Questo, onorevoli colleghi, volevo dire per adempiere ad un obbligo di coscienza e di responsabilità nei confronti di tutta l'Assem-

blea e del popolo siciliano, il quale deve sapere che in questa Assemblea, quando si tratta di difendere i diritti e le prerogative della Regione Siciliana, non ci sono discriminazioni perchè l'Assemblea, come un solo uomo, è pronta a difenderli fino in fondo. (*Applausi al centro*)

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**TUCCARI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TUCCARI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la linea tenuta dal Governo nel corso di questo ultimo attacco del Governo centrale ai poteri dell'autonomia, il contenuto, il merito della nota di variazione proposta attraverso il disegno di legge in discussione, l'attività amministrativa che il Governo ha già avviato a seguito dell'approvazione del bilancio, sono i tre motivi fondamentali che inducono il Gruppo comunista a sottolineare il proprio voto contrario al passaggio all'esame degli articoli.

Il primo dei motivi attiene, come accennavo, alla linea tenuta dal Governo a proposito di quest'ultimo attacco manifestatosi con l'impugnativa del Commissario dello Stato nei confronti della legge di bilancio. A tal proposito, dobbiamo ricollegarci a quello che dichiarammo quando le norme di attuazione furono discusse in quest'Aula. Il Presidente della Regione diventa insolitamente eloquente, quando difende questa sua infelice creatura. La realtà è che, malgrado gli sforzi che egli fa per metterla in buona luce, non sono pochi i punti oscuri, non sono poche, in quelle norme di attuazione, le ombre che noi avemmo occasione a suo tempo di sottolineare, proprio a proposito delle questioni fondamentali del potere di accertamento della Regione, della istituzione di nuove imposte e della loro attribuzione, del passaggio degli uffici. Messe alla prova dal primo confronto con la realtà, costituita, in questo caso, dalla approvazione del primo bilancio successivo alla loro emanazione, le norme di attuazione in materia finanziaria hanno confermato quella nostra diagnosi, hanno cioè confermato che



esse furono varate con manifeste riserve da parte degli organi centrali, e furono accettate con notevole leggerezza dal Governo della Regione.

Questo è il punto di partenza della nostra critica, ma a questa altre se ne aggiungono. Quando il Presidente della Regione e l'onorevole La Loggia in suo ausilio, oggi, sottolineano con tanta, apparente e forse anche non soltanto apparente, ma certo interessata convinzione, la forza delle ragioni che portano a respingere le argomentazioni del Commissario dello Stato, non avvertono con ciò stesso di sottolineare ancor più gravemente la debolezza del loro atteggiamento politico, la posizione di cedimento che non ha subito soluzioni di continuità dal momento in cui le norme di attuazione furono accettate, fino ad oggi, fino alla presente situazione. Fondatezza di motivi, dice l'onorevole La Loggia; debolezza di azione, diciamo noi; perchè non possono essere definiti altrimenti il contrasto, la contraddizione, la incoerenza tra la doverosa pubblicazione compiuta dal Presidente della Regione, del bilancio illegittimamente impugnato dal Commissario dello Stato (illegittimamente e contro le più favorevoli previsioni) e il successivo comportamento del Governo regionale, orientato tutto nel senso della trattativa, dell'accomodamento, della concessione — mi riferisco alle trattative politiche, non alla esposizione verbale delle buone ragioni, che ha contrappuntato l'azione del Governo. Questo è quindi il primo fondamentale motivo del nostro dissenso; e poichè queste variazioni di bilancio sono l'espressione, l'ultima delle conseguenze, l'ultimo degli effetti di questa linea a nostro avviso fondatamente censurabile dal punto di vista politico, il nostro voto contrario scaturisce anzitutto da questa considerazione e da questo apprezzamento.

Nel merito, queste variazioni quale problema pongono? Pongono un problema grave, particolarmente grave alla vigilia della fausta ricorrenza, che ci accingiamo a celebrare, del ventennale dell'autonomia; in esse, cioè, si configura il tentativo di scaricare sull'Assemblea le difficoltà politiche che sono state fino a questo momento dell'esecutivo. Quando il Governo regionale si orienta ad accettare le modifiche proposte dal Governo centrale tramite il Commissario dello Stato, attraver-

so un consistente ridimensionamento delle disponibilità riservate alla iniziativa legislativa, esso opera contro la libertà, contro l'iniziativa dell'Assemblea, contro la possibilità concreta di lavoro dell'Assemblea stessa. E, a un tempo, essa sottolinea la mancanza di convinzione nel portare avanti quegli impegni politici e programmatici dei quali il centro-sinistra ama fare nuova lustra ogni volta che esce da una delle innumerevoli crisi che ne hanno accompagnato la lunga esistenza. In che modo il Presidente della Regione, in che modo il Governo, possono farci credere che i problemi ai quali il rinato centro-sinistra affida le proprie sorti, dall'attuazione del fondo per lo sviluppo dell'industria metalmeccanica all'adeguato finanziamento dello Ente di sviluppo agricolo, ai minori e maggiori provvedimenti di carattere assistenziale, potranno trovare realizzazione se si persegue con straordinaria disinvoltura la linea del ridimensionamento delle disponibilità riservate alla iniziativa del Governo o dell'Assemblea, se si affida, ancora una volta, all'incerto strumento della contrazione dei prestiti la realizzazione di iniziative che attendono da tempo, che sono sollecitate dalle esigenze di importanti categorie di lavoratori? A meno che, onorevole Presidente della Regione, a questa impostazione riduttiva, gravemente riduttiva dell'attività dell'Assemblea, non si voglia ascrivere soltanto il significato di una auto-confessione di fallimento del programma del centro-sinistra.

Ma, in realtà, c'è di più e di peggio: c'è il tentativo, in questo momento, di arrestare la attività della nostra Assemblea, una volta conclusa in maniera sbrigativa l'approvazione delle variazioni di bilancio. Noi riteniamo di dovere fin da questo momento sollevare questa preoccupazione che, d'altronde, trova nella voce di autorevoli colleghi un preannunzio, se non una conferma ufficiale, perchè riteniamo che non sarebbe assolutamente accettabile che alla faticosa conclusione del lungo iter che ha accompagnato la preparazione, l'approvazione e adesso la modifica del bilancio, facesse seguito la paralisi delle attività politiche e parlamentari della nostra Assemblea.

Infine, la stessa attività che negli assessorati ha fatto seguito, se pur monca e incompleta, all'approvazione del bilancio, la stessa

aria che si respira, gli stessi risultati dei contatti con gli Assessori a proposito dei criteri di erogazione effettiva della spesa, ci confermano nella esigenza di negare la approvazione delle variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda le somme del Fondo di solidarietà nazionale, a proposito delle quali è noto come non sia stato raggiunto ancora in sede di Governo, alcun accordo organico per una sollecita e concreta erogazione della spesa; ma ancora più per quanto riguarda la stessa spesa di bilancio, per la quale (ricordava l'onorevole Nicastro) alle delegazioni di parlamentari, di sindaci, di rappresentanti di categorie lavoratrici che si recano presso gli Assessori, Assessori dei rami fondamentali dell'Amministrazione, oggi si risponde adducendo l'assenza di disponibilità del bilancio, noi vediamo questo Governo già allineato su quella che potremmo chiamare la passerella elettorale. Oggi si dice che non ci sono soldi per le esigenze fondamentali della acqua, delle strade interne, degli ospedali, dei cantieri di lavoro, di tutto ciò che è necessario ad assicurare o a portare avanti nei nostri Comuni un minimo di opere civili, perchè — nessuno se ne fa un mistero — da parte degli Assessori per sé, per le proprie consorterie, per i propri amici politici, si lavora a preconstituire quelle disponibilità che devono assicurare sul piano amministrativo, nel corso dell'ultimo anno di questa nostra legislatura, le condizioni più favorevoli per le fortune personali, per le fortune di gruppo, per le fortune di partito. Questo clima che oggi apertamente si respira negli Assessorati e questa esperienza che noi abbiamo occasione, di compiere, sottolineano lo scadimento che l'attività politico-amministrativa del centro-sinistra sempre più accentuatamente imprime alla vita della nostra Regione, ed è lo ultimo motivo, ma non l'ultimo in ordine di importanza, accanto alla nostra esplicita riserva verso l'azione politica generale del Governo regionale nei confronti del Governo centrale, accanto al merito e alla impostazione delle variazioni di bilancio, che ci induce a sottolineare con fermezza il voto contrario del gruppo comunista al passaggio degli articoli.

TOMASELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo già espresso, in sede di approvazione di bilancio, la nostra opposizione precisa e netta. Lo stesso dovremmo dire anche per le variazioni che, di quel bilancio, non sono altro che una appendice. Vogliamo tuttavia esprimere il nostro pensiero preciso anche in ordine al significato tecnico e politico di queste variazioni che si propongono al nostro esame e alla nostra approvazione. Noi riteniamo che costituisca una abdicazione precisa, da parte dell'Assemblea, il solo discutere (non dirò approvare) questo tipo di leggi con le quali si tende a porre riparo alle iniziative prese dal Commissario dello Stato con lo scopo preciso di vulnerare alle fondamenta lo stesso Istituto autonomistico. Noi diciamo che ciò non è decoroso, non è assolutamente consono al rispetto che si deve allo Statuto, che ha dato alla Regione precisi poteri anche in materia tributaria e quindi in materia di bilancio, che non sono assolutamente discutibili.

La verità è che assistiamo allo spettacolo tristissimo di vedere un rappresentante del potere esecutivo che impugna tutta l'attività legislativa dell'Assemblea siciliana. Costituisce un vero e proprio anacronismo giuridico e tecnico, in sostanza, il fatto che un rappresentante del potere centrale, Ministro dello Interno o Consiglio dei Ministri, impugni le leggi regionali; non è dunque un magistrato obiettivo, sereno, al di là e al di sopra delle parti, ma lo stesso potere esecutivo centrale che vulnera, che mette in forse la stessa esistenza dello Statuto siciliano. Noi quindi diciamo che non si deve assolutamente venir meno alle norme precise che sono contenute in modo inequivocabile nello Statuto; e naturalmente non possiamo assuefarci all'idea di dover rinunciare ai nostri precisi poteri, di fronte alle impugnative di questo Commissario dello Stato, la cui esistenza è ormai un anacronismo dappoichè non funziona più la Alta Corte per la Sicilia. Quindi noi votiamo contro il passaggio agli articoli, appunto perchè non intendiamo assolutamente rinunciare ai poteri precisi conferiti all'Assemblea dallo Statuto, che non fu un regalo, bensì un riconoscimento doveroso di una secolare negligenza dello Stato nei confronti della Sicilia.



LA TERZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA TERZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la materia che ci occupa ripropone ancora una volta drammaticamente i rapporti Stato-Regione. Abbiamo ascoltato con attenzione la replica del Presidente della Regione, e soprattutto la sua vibrata protesta, una protesta che in fondo ci è sembrata malinconica e non conducente.

L'onorevole Coniglio infatti ha rivendicato le buone ragioni, il buon diritto della Regione siciliana; un fatto storicamente acquisito, sul quale tutta l'Assemblea è perfettamente d'accordo, che costituisce addirittura una realtà oggettiva. Ma non ha voluto sottolineare, in un'Assemblea politica, l'aspetto politico che sta a fondamento di questa straripante vicenda. Ci sia consentita intanto una considerazione marginale: fra tre giorni, indipendentemente dal voto che esprimeremo questa sera, il bilancio sarà operante. Non si verificherà certo il miracolo, il grosso miracolo, che in questi tre giorni la Corte costituzionale si pronunzi sull'impugnativa del Commissario dello Stato. Fra tre giorni, malgrado le preoccupazioni sulla stasi amministrativa e il timore che si è voluto fare serpeggiare nella opinione pubblica, il bilancio diventa operante.

Le variazioni? Esse stanno a denunciare uno stato di immobilità ed oseremmo dire di insensibilità del Governo. Questa seduta avrebbe avuto una sua ragion d'essere e una sua logica se fosse stata tenuta 20 giorni fa, cioè se, da parte del Governo, si fosse voluto bruciare le tappe; oggi, a tre giorni dalla esecutività del bilancio, è tardiva. Certo dobbiamo renderci conto dei motivi politici che muovono il Governo; e nel momento in cui arriviamo a valutare questi motivi politici, dobbiamo trarre una conclusione amara e sconcertante, la conclusione cioè che gli impegni romani, i colloqui romani, le promesse romane, allo stato dei fatti si sono tradotti in nulla. In buona sostanza, l'aggressione allo Statuto dell'autonomia continua con una perseveranza, con una costanza che è stata sottolineata qui, da tutte le parti, non soltanto dagli onorevoli Nicastro e Franchina per la

opposizione di sinistra, ma anche dall'onorevole La Loggia il quale ha ricordato il particolare episodio della convocazione congiunta delle Camere durante il periodo della sua presidenza e l'infausto, mi si consenta di dirlo, messaggio del Presidente della Repubblica, il quale mandò a monte l'elezione dei giudici mancanti dell'Alta Corte, cioè vanificò quella che doveva essere la tutela di una prerogativa statutaria e costituzionale della Regione siciliana. Evidentemente, il fatto politico va sottolineato perchè il Commissario dello Stato altro non rappresenta che la presenza dello Stato nell'ambito della Regione siciliana, e si comporta in modo conforme alle direttive dello Stato. E' poichè gli organi si spersonalizzano, non vi è dubbio di sorta che vi sia una volontà politica romana in aperto contrasto con la volontà politica siciliana.

Ma vi è qualche cosa di più: vi è una volontà politica romana che tende a svuotare di contenuto l'autonomia regionale. Di chi è la responsabilità? In altra epoca, durante la prima legislatura di questa Assemblea, un Presidente della Regione ha sbattuto la porta in faccia al Governo centrale, ed in difesa della autonomia ha ritenuto opportuno abbandonare la carica di Presidente della Regione rassegnando le sue dimissioni, motivandole con molta nobiltà, rivendicando soprattutto, con il suo gesto, la intangibilità dello Statuto dell'autonomia siciliana che non poteva essere denegata da chicchessia, qualunque fosse la sua veste. Questo coraggio l'onorevole Coniglio non l'ha avuto. E' perfettamente in linea con il suo cognome e noi siamo disposti a riconoscere che egli non può non essere coerente con il suo cognome. Ma allora faccia il coniglio per i fatti suoi e non chieda che diventino conigli tutti i deputati di questa Assemblea. Per queste considerazioni il gruppo del Movimento sociale vota contro le variazioni.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico all'Assemblea che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

« Articolo 2 bis: Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per le finalità di cui ai capitoli indicati nella annessa tabella « C », sono differiti agli esercizi indicati nella tabella stessa ».

« Articolo 3: Lo stanziamento del capitolo numero 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, risultante in lire 3.539.680.000, è destinato; quanto a lire 3.014.680.000 alla copertura della spesa derivante dalla legge

regionale 29 gennaio 1966, numero 1, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale e successive norme integrative; quanto a lire 125.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente il marchio di qualità e la propaganda dei prodotti siciliani, e quanto a lire 400.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente la concessione di contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani in Sicilia ».

## TABELLA B

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

## CONTO DELLA COMPETENZA

b) in diminuzione:

## SPESE CORRENTI

*Presidenza della Regione*

Cap. n. 85 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislative . . . . . »	L. 242.320.000
---	----------------

## SPESE IN CONTO CAPITALE

*Presidenza della Regione*

Cap. n. 539 « Concorso nel pagamento degli interessi per la durata effettiva dei prestiti contratti dagli ospedali, ecc. » . . . . . »	300.000.000
--	-------------

Cap. n. 542 « Fondo destinato per l'ammortamento di quota parte dei mutui contratti o da contrarre dai Comuni, ecc. » . . . . . »	525.000.000
---	-------------

Cap. n. 544 « Variazioni soppresse (ripristinato lo stanziamento di bilancio). »	
--	--

*Assessorato regionale  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

Cap. n. 565 « Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti a termini dell'art. 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, ecc. » .. . . . »	L. 180.000.000
---	----------------



*Assessorato regionale  
del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti*

Cap. n. 718 « Contributo annuo da concedere ai Comuni a termini dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, ecc. » . . . L. 2.016.000.000

TABELLA C

**Stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, differiti agli esercizi futuri.**

*Presidenza della Regione*

Cap. n. 539 300.000.000 all'esercizio 1996  
Cap. n. 542 350.000.000 all'esercizio 1989  
Cap. n. 542 175.000.000 all'esercizio 1991

*Assessorato regionale  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

Cap. n. 565 45.000.000 all'esercizio 1987  
Cap. n. 565 45.000.000 all'esercizio 1988  
Cap. n. 565 45.000.000 all'esercizio 1989  
Cap. n. 565 45.000.000 all'esercizio 1990

*Assessorato regionale  
del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti*

Cap. n. 718 2.016.000.000 all'esercizio 1969

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

«Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanzia-

rio 1966, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella A ».

PRESIDENTE. Poichè nell'articolo 1 testè letto è richiamata la tabella A, invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

TABELLA A

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.**

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Cap. n. 168 (di nuova istituzione) « Versamenti per bis ritenuta di imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia operata sulle competenze corri-

sposte a membri dell'A.R.S. ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 » . . . . . L. 26.325.900

b) in diminuzione:

#### ENTRATE TRIBUTARIE

Cap. n. 19 « Entrate riservate all'Erario regionale ai sensi dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, ecc. » . . . . . L. 3.000.000.000

#### ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Cap. n. 68 « Diritto dovuto per il rilascio di urgenza dei certificati, ecc. » . . . . . L. 3.000.000

*Totale delle diminuzioni* . . . . . L. 3.003.000.000

*Diminuzione netta dell'entrata* . . . . . L. 2.976.674.100

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Pongo in votazione l'articolo 1, con la Tabella A testè approvata.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

PRESIDENTE. Poichè nell'articolo 2 testè letto è richiamata la tabella B, invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

#### TABELLA B

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.**

#### CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento:

#### SPESE CORRENTI

*Assessorato regionale delle Finanze*

Cap. n. 276 (di nuova istituzione) « Somma da liquidare ai Comuni di residenza di ciascun membro dell'Assemblea regionale siciliana per ritenute di imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia (art. 5, secondo comma,



della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44) » . . . L. 26.325.900

*Assessorato regionale della Pubblica Istruzione*

Cap. n. 438 « Onere a carico della Regione per i posti di professore di ruolo, di aiuti ed assistenti nelle Università degli Studi della Sicilia, ecc. » . . . L. 5.520.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

*Presidenza della Regione*

Cap. n. 537 (di nuova istituzione) « Interessi sui mutui bis concessi dagli Istituti di credito di cui allo art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, destinati alla costruzione di stabili sociali ed all'acquisto di appartamenti, a termini della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8 (*Spesa ripartita*) » . . . L. 255.300.000

Cap. n. 540 (di nuova istituzione) « Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25% bis per operazioni di credito industriale e minerario assistite da garanzia sussidiaria della Regione a termini dell'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40 (art. 2 della legge regionale citata) (*Spesa ripartita*) » . . . » 200.000.000

Cap. n. 543 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative » . . . » 254.800.000

*Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio*

Cap. n. 656 (integrata la denominazione) « Contributi costanti a favore di Enti pubblici o di Società private per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'art. 23 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 8 e all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 39. (*Spesa ripartita*) » . . . L. 300.000.000

Cap. n. 660 (di nuova istituzione) « Somma da versare bis all'Ente minerario siciliano ad integrazione del fondo di dotazione di cui all'art. 6 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, per salari eccezionalmente erogati e per i servizi di trasporto e per il servizio viveri di miniera, salva l'eventuale rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti (art. 2, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37 e art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38). (*Spesa ripartita*) » . . . » 200.000.000

*Totale degli aumenti* . . . L. 5.738.945.900

b) in diminuzione:

### SPESE CORRENTI

#### Presidenza della Regione

Cap. n. 85 «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi»	L. 260.320.000
---	----------------

### SPESE IN CONTO CAPITALE

#### Presidenza della Regione

Cap. n. 543 «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative»	L. 755.300.000
Cap. n. 544 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti dalla contrazione di prestiti, ecc.»	L. 3.003.000.000

#### Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio

Cap. n. 662 «Concorso della Regione all'onere degli interessi dipendenti dalle scoperture del fondo di rotazione istituito con la legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, ecc.»	» 200.000.000
--	---------------

Totale delle diminuzioni	L. 8.715.620.000
--------------------------	------------------

Diminuzione netta della spesa	L. 2.976.674.100
-------------------------------	------------------

PRESIDENTE. Poichè alla tabella B sono stati presentati dal Governo gli emendamenti letti poc'anzi, li pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo ai voti la tabella B, modificata dagli emendamenti ora approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Pongo ai voti l'articolo 2 con la tabella B testè approvata.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento del Governo, articolo 2 bis, poc'anzi letto. Ricordo che in esso è richiamata la tabella C, anch'essa presentata dal Governo, come emendamento, congiuntamente all'articolo 2 bis.. Poichè anche di tale tabella C è già stata data lettura, la pongo senz'altro ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Pongo in votazione l'articolo 2 bis con la tabella C già approvata.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo numero 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, risultante in lire 3.521.680.000, è destinato: quanto a lire 2.996.680.000 alla copertura della spesa derivante dalla legge regionale 29 gennaio 1966, numero 1, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale e successive norme integrative; quanto a lire 125.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legisla-



tivo in corso concernente il marchio di qualità e la propaganda dei prodotti siciliani e quanto a lire 400.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente la concessione di contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani in Sicilia ».

PRESIDENTE. A tale articolo è stato presentato dal Governo un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo.

Poichè tale emendamento è stato precedentemente letto, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 300 milioni autorizzata dalla legge regionale, concernente lo sviluppo della cooperazione, votata dall'Assemblea nella seduta del 4 aprile 1966 e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo numero 543 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, fermo restando per gli esercizi successivi quanto disposto dall'articolo 2 della citata legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole La Loggia il seguente emendamento all'articolo 5: « *alla fine del primo comma, dopo la parola: « siciliana », aggiungere le altre: « ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».*

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole La Loggia.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 5 modificato dallo emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

#### Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto dell'intero disegno di legge numero 527/A. Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole deporrà pallina bianca nell'urna bianca; chi è contrario pallina nera nell'urna bianca.

Dichiaro aperta la votazione.

Invito il deputato segretario a fare l'appello.

NICASTRO, segretario, fa l'appello:

*Prendono parte alla votazione:* Avola, Barbera, Barone, Bombonati, Bonfiglio, Buffa, Buttafuoco, Cadili, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Cimino, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, Dato, Di Benedetto, Di Bennardo, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Franchina, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, Lanza, La Porta, La Terza, Lentini, Lombardo, Mangione, Marra-ro, Mazza, Messina, Miceli, Muccioli, Muratore, Napoli, Nicastro, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Pivetti, Renda, Rossitto, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-

zione. Invito i deputati segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Nicastro e Zappalà procedono al computo dei voti).

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto, del disegno di legge numero 527/A: «Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento)».

Presenti e votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38
Voti favorevoli . . . . .	45
Voti contrari . . . . .	30

(E' approvato)

La seduta è rinviata a domani mercoledì 4 maggio alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### I — Comunicazioni.

#### II — Discussione dei disegni di legge:

1) «Integrazione dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966, concernente agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia» (521); (*Urgenza e relazione orale*) (*Seguito*)

2) «Integrazione delle leggi regionali 1 febbraio 1963, numero 11 e 29 gennaio 1966, numero 1 sul congelamento delle retribuzioni del personale

dell'Amministrazione regionale» (509);

3) «Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 e successive aggiunte e modificazioni, concernenti: "Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione"» (520);

4) «Aumento della spesa annua prevista per la propaganda dei prodotti siciliani» (258); «Certificati regionali di garanzia di qualità per i prodotti agricoli siciliani» (302); «Marchio regionale di qualità dei prodotti siciliani» (340); (*Seguito*).

5) «Provvedimenti per i consorzi di bonifica» (95); (*Seguito*)

6) «Ripartizione dei prodotti agricoli» (448); «Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1964, numero 4, relativa alla ripartizione dei prodotti agricoli» (475).

#### III — Discussione della Mozione:

Numero 69 — Accordo tra l'Ente minerario siciliano e l'Ente nazionale idrocarburi per la lavorazione ed utilizzazione delle fibre sintetiche.

La seduta è tolta alle ore 21,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo



ALLEGATO

## Risposte scritte ad interrogazioni

BOSCO. — All'Assessore agli enti locali e all'Assessore alla sanità, nei limiti delle rispettive competenze, per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale nel Comune di Zafferana Enea l'Ufficiale sanitario dottor Giuseppe Torrisi nei ricorrenti periodi di licenza annuale è stato sostituito, con evidente nepotismo, proprio col figlio dottor Angelo Torrisi, anzicchè col medico condotto come è normale prassi amministrativa e con evidente danno finanziario per il Comune, il quale nel caso corrente di avvicendamento col medico condotto compensa quest'ultimo solo con un quinto dello stipendio dovuto all'Ufficiale sanitario, mentre nel caso in specie ha dovuto pagare proprio al figlio dell'Ufficiale sanitario un altro intero stipendio.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se è vero che il Medico provinciale di Catania è stato tratto in inganno, come si evincerebbe dalla sua lettera di autorizzazione alla sostituzione, ove sarebbe stato scritto che si autorizza la sostituzione dell'Ufficiale sanitario Dottor Giuseppe Torrisi col « medico condotto » Dottor Angelo Torrisi, quando il medico condotto è certo dottor Salvatore Russo, mentre il dottor Angelo Torrisi è soltanto il figlio dell'Ufficiale sanitario.

Data la gravità dei fatti sopraesposti l'interrogante chiede, infine, di sapere se gli Assessori interroganti non ritengono di promuovere una severa inchiesta anche in considerazione del fatto che l'Ufficiale sanitario dottor Giuseppe Torrisi risulterebbe essere il medico di famiglia del Sindaco e che il figlio dottor Angelo Torrisi è corrispondente di un quotidiano catanese frequentemente elogiativo dell'attività dell'Amministrazione comunale di Zafferana Etnea. (761) (*Annuziata* il 17 marzo 1966)

RISPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ. — « In risposta alla interrogazione in oggetto generalizzata e per la parte di competenza di questo Assessorato, si precisa che, avendo esperite le opportune indagini è risultato effettivamente che la sostituzione dell'Ufficiale Sanitario del Comune di Zafferana Etnea, per congedo ordinario, con il Medico Chirurgo dottor Angelo Torrisi, è stata disposta dallo Ufficio del Medico Provinciale di Catania a seguito della proposta dell'Ufficiale Sanitario titolare regolarmente vistata dal Sindaco.

Per quanto riguarda, poi, la qualifica di « medico-condotto », posta a fianco del nominativo del Sanitario incaricato, nella lettera di autorizzazione, sembra essersi trattato di errore materiale di copia successivamente rettificato con la nota numero 7107 del 17 febbraio 1966 dell'Ufficio del Medico Provinciale.

Per quanto attiene, invece, al merito della questione, si osserva che, sul piano strettamente giuridico, nessuna disposizione di legge fa obbligo di sostituire l'Ufficiale Sanitario Titolare con il Medico Condotta dello stesso Comune nè vieta la sostituzione medesima con altro sanitario libero esercente, anche se figlio dell'Ufficiale Sanitario Titolare.

Da quanto sopra esposto, l'operato della Pubblica Amministrazione non può non essere considerato legittimo. Tuttavia, onde eliminare eventuali malevole interpretazioni e allontanare ogni considerazione di natura strettamente etica, questo Assessorato ha ritenuto di dovere esprimere il proprio avviso all'Autorità Sanitaria Provinciale, in merito al caso in esame, auspicando che in futuro, prima di addivenire ad analoghe decisioni, sia vagliata ogni altra possibile idonea soluzione atta ad assicurare, al contempo, il mi-

gliore svolgimento del servizio e ad evitare ogni motivo di critica ». (23 aprile 1966)

L'Assessore  
SANTALCO

RISPOSTA DELL'ASSESSORE AGL. ENTI LOCALI.  
— « Con riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, e a seguito di opportuni accertamenti, si precisa che la segnalata sostituzione è avvenuta negli anni 1963, 1964 e 1965, durante il periodo del congedo ordinario concesso all'Ufficiale Sanitario del Comune di Zafferana Etnea.

Circa la prospettata arbitrarietà del provvedimento, si comunica che l'Ufficio del Medico Provinciale di Catania ha tenuto a precisare che nessuna disposizione di legge fa obbligo di sostituire l'Ufficiale sanitario titolare col medico codotto dello stesso Comune; molte volte si segue tale criterio per mancan-

za nello stesso Comune di altri sanitari liberi esercenti, ma nulla vieta che l'incarico provvisorio di Ufficiale sanitario possa, di volta in volta, essere autorizzato, con giudizio discrezionale dell'Ufficio del Medico Provinciale in favore dei medici chirurghi liberi esercenti.

Nel caso specifico, inoltre, l'Ufficio del Medico Provinciale di Catania ha fatto anche presente che nella autorizzazione per la sostituzione, concessa al Comune di Zafferana Etnea con nota dell'11 dicembre 1965, era stata effettivamente indicata, a fianco del nominativo del sanitario incaricato, per materiale errore di copia, la qualifica di medico condotto invece di medico libero esercente, e che tale errore, comunque, è stato successivamente rettificato con altra nota del 17 dicembre 1965 ». (29 aprile 1966)

L'Assessore  
CAROLLO